Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Novembre 2026 – Aggiornamento con le risposte dalla n. 197 alla n. 215 del 2026

Con la **risposta n. 197 del 2 novembre 2026** prende avvio la raccolta degli **interpelli di novembre**. Il primo chiarimento del mese riguarda il **regime opzionale previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR** per le persone fisiche **titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.** Nel caso esaminato, un cittadino irlandese, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale, percepisce dalla precedente società datrice di lavoro un assegno pensionistico corrisposto secondo un accordo ***pay as you go***, ossia direttamente dal datore di lavoro senza il preventivo accantonamento delle somme in un fondo pensione, nonché un'indennità forfettaria di fine rapporto.

L'Agenzia delle entrate riconosce che **l'assenza di un vero e proprio fondo pensione non impedisce di qualificare l'assegno come reddito pensionistico** ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR. La nozione di «*pensioni di ogni genere*» comprende, infatti, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell'attività lavorativa che trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Ne consegue che, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 24-*ter*, l'assegno pensionistico irlandese può essere assoggettato all'**imposta sostitutiva del 7 per cento**. Una volta validamente esercitata l'opzione, il regime si estende inoltre agli altri redditi prodotti all'estero secondo i criteri dell'articolo 165, comma 2, del TUIR,

compresa, nel caso esaminato, **l'indennità forfettaria di fine rapporto** corrisposta dalla società irlandese.

La **risposta n. 198 del 2 novembre 2026**, affronta invece un'articolata operazione di **acquisizione societaria seguita da fusione per incorporazione**, nell'ambito della quale **viene meno una riserva in sospensione d'imposta costituita** in occasione della **rivalutazione di un marchio** ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020. Il quesito riguarda, in particolare, la possibile configurazione di un **abuso del diritto** per effetto della mancata ricostituzione della riserva nel patrimonio netto dell'incorporante, conseguente all'emersione di un disavanzo da annullamento.

L'Agenzia delle entrate **esclude**, nella fattispecie rappresentata, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce infatti il naturale completamento di un processo di acquisizione e integrazione di società precedentemente indipendenti ed è diretta alla **razionalizzazione dell'assetto societario, all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e alla riduzione dei costi gestionali**. La mancata ricostituzione della riserva non rappresenta quindi l'obiettivo dell'operazione, ma una conseguenza delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dell'emersione del disavanzo da annullamento.

Assume rilievo, sul punto, l'assenza di elementi dai quali possa desumersi una **attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale**: **non risultano distribuzioni di riserve successive alla fusione né atti dispositivi riguardanti il marchio rivalutato**. Inoltre, l'acquisizione era avvenuta tra parti indipendenti. In tali condizioni, l'"*evaporazione*" della riserva non integra un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 e l'Agenzia delle entrate ritiene pertanto **non abusiva l'operazione considerata nel suo complesso**.

La **risposta n. 199 del 3 novembre 2026** interviene invece sull'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta** previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024. La fattispecie riguarda una **società in accomandita semplice (Sas)** costituita nel 2024 quale **beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata**, alla quale sono state trasferite e ricostituite alcune riserve derivanti da precedenti rivalutazioni fiscali.

Poiché, alla data della scissione, erano già decorsi i relativi **periodi di sorveglianza**, l'Agenzia delle entrate **ritiene corretta la ricostituzione delle riserve secondo il criterio proporzionale previsto dall'articolo 173, comma 9, del TUIR**. Le riserve, presenti sia nel bilancio 2023 della società scissa sia nel bilancio 2024 della beneficiaria, soddisfano quindi i requisiti temporali richiesti per accedere all'**affrancamento mediante imposta sostitutiva del 10 per cento**.

La particolare struttura dell'operazione societaria comporta inoltre l'applicazione delle regole previste per la **trasformazione omogenea regressiva**: una volta affrancate, le riserve si considerano formate in capo alla società di persone nel periodo in cui viene esercitata l'opzione. **La loro successiva distribuzione ai soci non determina quindi un'ulteriore tassazione personale**, essendo l'imposizione già assolta mediante l'imposta sostitutiva versata dalla società, ferma la conseguente riduzione del costo fiscale delle partecipazioni.

Di rilievo anche il chiarimento relativo al perfezionamento dell'opzione: **l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce l'efficacia dell'affrancamento**, **purché l'opzione sia stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi**. Il versamento omesso può essere successivamente regolarizzato attraverso il **ravvedimento operoso**, utilizzando il **codice tributo 1867**

e corrispondendo sanzioni e interessi nelle misure previste dalla disciplina applicabile.

Con la **risposta n. 200 del 5 novembre 2026**, l'Agenzia torna sull'**agevolazione "*prima casa*"**, affrontando una fattispecie di particolare interesse per i **contribuenti residenti all'estero**. L'istante aveva acquistato nel 2025, insieme al coniuge, un'abitazione in Italia beneficiando dell'IVA al 4 per cento e, pochi mesi dopo, aveva acquistato un secondo immobile all'estero, destinato a diventare la propria abitazione principale. Il quesito riguarda la possibilità di alienare l'immobile italiano prima del decorso del quinquennio, entro due anni dal nuovo acquisto estero, **senza decadere dall'agevolazione originariamente fruita**.

L'Agenzia fornisce una risposta favorevole attraverso una lettura coordinata dei commi 4 e 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. **La circostanza che il nuovo immobile sia situato all'estero non impedisce, di per sé, la conservazione del beneficio**, purché possa essere verificata l'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale del contribuente. La regola già riconosciuta per il riacquisto successivo alla vendita viene quindi estesa, sul piano logico-sistematico, anche alla diversa sequenza temporale nella quale **il contribuente acquista prima la nuova abitazione e vende successivamente quella agevolata preposseduta**.

Nel caso esaminato, pertanto, non si decade dall'agevolazione "*prima casa*" **se l'immobile acquistato all'estero viene effettivamente adibito ad abitazione principale e quello italiano viene alienato entro due anni dal nuovo acquisto**. Al momento della vendita infraquinquennale, il contribuente dovrà essere in grado di documentare sia l'acquisto dell'immobile estero sia la sua effettiva destinazione abitativa, ad esempio mediante le utenze domestiche; la documentazione estera dovrà essere

corredata da **apostille e traduzione in lingua italiana**, ferma restando la verifica dell'ufficio competente.

Nella stessa giornata, con la **risposta n. 201 del 5 novembre 2026**, l'Agenzia delle entrate affronta una fattispecie di **interposizione societaria nell'ambito di un *trust* estero**. Il ***Trust*, costituito nelle Isole Vergini Britanniche**, detiene integralmente una società estera il cui unico attivo è un immobile abitativo situato in Italia e posseduto da oltre cinque anni. Il *trustee* chiede di considerare la società come soggetto interposto rispetto al *Trust*, così da trattare la futura cessione della partecipazione come se fosse una **cessione diretta dell'immobile italiano** e applicare, conseguentemente, la disciplina delle plusvalenze immobiliari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del TUIR.

L'Agenzia non condivide tale impostazione. L'interpello previsto dall'articolo 37, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 può essere utilizzato per stabilire a quale soggetto debba essere **imputato un reddito del quale un altro soggetto appare formalmente titolare**, ma non può essere impiegato per modificare la natura giuridica dell'operazione realizzata. Nel caso esaminato, **oggetto della cessione resta la partecipazione societaria e non l'immobile**, che continua a essere di proprietà della società estera.

Ne consegue che il *Trust* non residente realizza un **reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia** ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, del TUIR, disposizione che attrae a imposizione nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti non residenti il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da immobili situati in Italia. La disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2023, recepisce il principio della tassazione nello Stato della fonte delle cosiddette ***partecipazioni immobiliari*** previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del

Modello OCSE.

La **risposta n. 202 del 5 novembre 2026** torna invece sulla **fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche**, esaminando il trattamento di una pensione INPS derivante dall'*ex* gestione INPDAP e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica libanese, iscritto all'AIRE e titolare contemporaneamente della **cittadinanza italiana e libanese**. La questione riguarda l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Italia-Libano contro le doppie imposizioni.

Secondo la regola generale prevista dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a)*, le **pensioni pubbliche** corrisposte da uno Stato contraente in relazione a servizi resi a quello Stato sono imponibili esclusivamente nello Stato erogatore. La successiva lettera *b)* introduce una deroga, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del pensionato soltanto quando quest'ultimo **possieda la nazionalità dello Stato di residenza senza avere anche quella dello Stato dal quale proviene la pensione**.

Nel caso esaminato, **il possesso della cittadinanza libanese non è quindi sufficiente a trasferire la tassazione esclusiva al Libano, perché il pensionato conserva anche la cittadinanza italiana**. Presupposta la natura pubblica della pensione e la residenza fiscale in Libano, l'Agenzia conclude pertanto che il trattamento pensionistico deve essere **assoggettato a imposizione esclusivamente in Italia**, in applicazione della regola generale dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a)*, della Convenzione.

L'aggiornamento prosegue con la **risposta n. 203 del 9 novembre 2026**, dedicata al trattamento IVA di alcuni **prodotti derivanti dalla coltivazione del mais destinati anche agli impianti di biogas** e all'applicazione del regime speciale agricolo di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. **Il chiarimento assume rilievo perché distingue**

nettamente l’aliquota IVA propria del prodotto dall’eventuale applicazione delle percentuali di compensazione, che presuppone l’inclusione del bene tra i prodotti agricoli elencati nella Parte I della Tabella A.

Sulla base delle classificazioni doganali operate dall’ADM, l’Agenzia delle entrate stabilisce che la **pianta di mais trinciata** e il **residuo derivante dall’essiccazione e pulitura del mais**, classificati alla voce 2302, sono soggetti all’**IVA del 4 per cento**, ma non rientrano tra i prodotti per i quali è applicabile il regime speciale agricolo: per tali cessioni l’imposta deve quindi essere determinata secondo le regole ordinarie. Diversamente, la **granella di mais**, classificata alla **voce 1005**, è soggetta all’IVA del 4 per cento e consente anche l’applicazione della **percentuale di compensazione del 4 per cento**. Quanto al **digestato riacquistato dall’impianto di biogas,** l’aliquota del 4 per cento può trovare applicazione se il prodotto possiede effettivamente le caratteristiche di fertilizzante previste dalla disciplina vigente.

Sempre il 9 novembre, con la **risposta n. 204/2026**, l’Agenzia torna sul trattamento IVA degli **integratori alimentari**. Il prodotto esaminato, a base di spore di *Bacillus clausii* e iodio, è stato classificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella voce **NC 2106 90 92,** relativa alle «*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*». L’Agenzia conferma pertanto l’applicazione dell’**aliquota IVA del 10 per cento**, ai sensi del n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. I**l principio resta quello già consolidato nella prassi: gli integratori non beneficiano in quanto tali dell’aliquota ridotta, che dipende dalla classificazione doganale dello specifico prodotto.**

Le **risposte n. 205** e **206/2026**, entrambe del 9 novembre, riguardano invece due **dispositivi medici ad uso oftalmico**. In entrambi i casi l’ADM ha ricondotto i prodotti alla **voce**

NC 3004 90 00. L'Agenzia ricorda che la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di bilancio 2019 non estende indiscriminatamente il trattamento agevolato a tutti i dispositivi medici, **ma soltanto a quelli a base di sostanze classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata**. Conseguentemente, per entrambi i colliri esaminati trova applicazione l'**aliquota IVA del 10 per cento** prevista dal n. 114) della Tabella A, Parte III, del Decreto IVA.

La **risposta n. 207 del 10 novembre 2026** affronta gli effetti, ai fini dell'**imposta di bollo**, delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione e semplificazione degli atti necessari per la cremazione, l'affido e la dispersione delle ceneri. Il dubbio nasce dall'utilizzo, nella legge n. 182 del 2025, delle espressioni «*in carta libera*» e «*in carta semplice*», tradizionalmente associate, nel linguaggio tributario, a documenti non soggetti a bollo.

L'Agenzia delle entrate esclude però che le nuove disposizioni abbiano introdotto una generalizzata esenzione. Nel particolare contesto normativo esaminato, tali locuzioni servono a distinguere il **supporto cartaceo dalla modalità digitale o telematica**, nell'ambito di una riforma diretta alla semplificazione dei procedimenti e non alla modifica del regime fiscale. Agli avvisi, alle autorizzazioni e agli altri documenti necessari per la **cremazione e per l'affido o la dispersione delle ceneri continua pertanto ad applicarsi l'imposta di bollo**, secondo le regole ordinarie. Resta ferma la diversa previsione espressa di esclusione dal bollo per gli specifici atti relativi all'inumazione e alla tumulazione contemplati dall'articolo 74 del D.P.R. n. 396 del 2000.

La **risposta n. 208 del 10 novembre 2026** offre invece un'importante precisazione sull'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 per gli atti relativi ai **procedimenti di separazione e divorzio**. La

fattispecie riguarda il **trasferimento al padre, da parte del figlio, di una quota immobiliare del 98 per cento, espressamente contemplato nella sentenza di divorzio dei genitori quale elemento essenziale del complessivo riequilibrio patrimoniale conseguente alla crisi coniugale**.

L'Agenzia valorizza la nozione di ***"negoziazione globale"*** **della crisi familiare** e riconosce l'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale anche al trasferimento dal figlio al padre, poiché il relativo obbligo è stato recepito nel provvedimento giudiziale ed **è funzionalmente indispensabile alla definizione dell'assetto patrimoniale degli ex coniugi**. Non è inoltre necessario che tutti gli atti previsti dall'accordo siano stipulati contestualmente: **il decorso del tempo non è di per sé ostativo all'agevolazione**, purché permanga e possa essere documentato il collegamento funzionale del successivo trasferimento con l'accordo di divorzio.

Con la **risposta n. 209 dell'11 novembre 2026**, l'Agenzia esamina due prodotti commercializzati come integratori alimentari, giungendo però a conclusioni IVA differenti sulla base della loro classificazione doganale. Il primo, costituito principalmente da **proteine del siero del latte con enzimi, minerali e vitamina B6**, è classificato alla **voce 2106** e beneficia quindi dell'**IVA al 10 per cento**. Il secondo, costituito esclusivamente da **creatina monoidrato**, è invece classificato alla **voce 2925** e non è riconducibile ad alcuna delle voci agevolate della Tabella A: alle relative cessioni si applica pertanto l'**aliquota ordinaria del 22 per cento**. **Il chiarimento conferma ancora una volta che la denominazione commerciale di "integratore" non è sufficiente, da sola, a determinare l'aliquota IVA applicabile**.

La **risposta n. 210 dell'11 novembre 2026** riguarda invece la **pollina proveniente da allevamenti di galline ovaiole**. L'ADM classifica il prodotto alla **voce NC 3101 00 00,** relativa ai

concimi di origine animale o vegetale. Considerata anche la disciplina nazionale sui fertilizzanti, l'Agenzia riconosce che la pollina oggetto dell'interpello, in quanto rientrante tra i concimi e ceduta a un'impresa specializzata nella produzione di concimi organici, può beneficiare dell'**aliquota IVA ridotta del 4 per cento**. La soluzione è tuttavia strettamente connessa alla destinazione del prodotto: **una diversa destinazione comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria**.

Di particolare interesse per le famiglie con persone con disabilità è la **risposta n. 211 dell'11 novembre 2026**. Il caso riguarda l'acquisto di **un'autovettura effettuato dal padre di un minore con disabilità fiscalmente a suo carico, con successiva cointestazione del veicolo anche alla madre, a sua volta fiscalmente a carico del marito**. L'Agenzia precisa che i **benefici presuppongono che acquisto e intestazione siano effettuati dalla persona con disabilità oppure dal familiare che la ha fiscalmente a carico.**

Nel caso prospettato tali condizioni risultano rispettate in capo al padre e la circostanza che il veicolo sia intestato **anche all'altro genitore fiscalmente a suo carico non fa venir meno le agevolazioni**. Restano pertanto applicabili, ricorrendo gli altri requisiti di legge, l'**IVA agevolata al 4 per cento** e la **detrazione IRPEF del 19 per cento**. L'Agenzia distingue espressamente questa situazione da quella esaminata nella risoluzione n. 4/E del 2007, nella quale il veicolo era stato acquistato da un soggetto non legittimato a beneficiare dell'agevolazione.

La **risposta n. 212 dell'11 novembre 2026** interviene sul trattamento IVA della **tariffa applicata dai comuni per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso**, istituto introdotto dalla legge n. 14 del 2026. Sebbene il servizio sia qualificato dalla legge come servizio a domanda individuale, l'Agenzia ritiene decisiva la natura concreta dell'attività svolta: l'ente effettua

istruttorie, verifiche tecniche e sopralluoghi nell'esercizio di poteri attribuitigli direttamente dalla legge, senza instaurare un rapporto negoziale privatistico con il proprietario del veicolo.

L'attività rientra quindi nell'esercizio di **funzioni autoritative di natura pubblicistica** e manca il presupposto soggettivo dell'IVA. La tariffa stabilita dai comuni per il rilascio dell'attestazione è pertanto **fuori dal campo IVA**. La conclusione è rafforzata dal fatto che il servizio è riservato esclusivamente agli enti pubblici individuati dalla legge, circostanza che esclude nel caso concreto anche il rischio di distorsioni della concorrenza rispetto agli operatori privati.

Particolarmente rilevante per i professionisti in **regime forfetario** è la **risposta n. 213 del 12 novembre 2026**, dedicata ai rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esecuzione degli incarichi. A seguito della riforma del reddito di lavoro autonomo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso di costi analiticamente riaddebitati al committente **non concorrono più all'ammontare dei compensi cui applicare il coefficiente di redditività**, purché le spese e i relativi rimborsi siano adeguatamente documentati.

Per le spese sostenute in Italia relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea opera inoltre la condizione della tracciabilità del pagamento: se il professionista non utilizza gli strumenti di pagamento previsti dalla legge, il rimborso torna a concorrere ai compensi. Quando invece sono rispettate tutte le condizioni, i rimborsi analitici risultano neutrali non soltanto ai fini della determinazione del reddito forfetario, ma anche per la verifica delle **soglie di 85.000 e 100.000 euro** previste rispettivamente per l'accesso/permanenza nel regime e per la fuoriuscita immediata.

Con la **risposta n. 214 del 12 novembre 2026**, l'Agenzia torna sulla disciplina del **riporto delle posizioni fiscali nelle fusioni**, esaminando una **fusione inversa** nella quale la *holding* controllante viene incorporata dalla partecipata operativa. Per le perdite fiscali e gli interessi passivi maturati dalla holding nel periodo di retrodatazione degli effetti della fusione, l'Agenzia riconosce la natura di **posizioni fiscali infragruppo**: poiché le società appartengono al medesimo gruppo fin dall'inizio del periodo d'imposta 2025, opera l'articolo 177-*ter* del TUIR e non trovano applicazione i limiti previsti dall'articolo 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*.

Diverso il percorso interpretativo per gli **interessi passivi indeducibili anteriori al consolidato fiscale**. In questo caso l'articolo 177-*ter* non risolve direttamente la questione, ma l'Agenzia ammette la disapplicazione delle limitazioni dell'articolo 172: la documentazione dimostra infatti che la *holding* non costituisce una "*bara fiscale*", che l'assenza di personale è coerente con la sua funzione di *holding* di partecipazioni e che l'investimento sottostante conserva capacità economica e reddituale. L'Agenzia chiarisce inoltre che le **eccedenze di ROL e di interessi attivi** riportabili non rientrano, già sul piano normativo, nell'ambito delle limitazioni antielusive dell'articolo 172, comma 7-*ter*.

Chiude l'aggiornamento la **risposta n. 215 del 13 novembre 2026**, relativa a una classica operazione di ***merger leveraged buy-out*** **(MLBO)**: una società veicolo, costituita appositamente per acquistare la totalità della *target*, viene successivamente incorporata mediante fusione inversa nella società acquisita. Le posizioni fiscali della società veicolo sono costituite essenzialmente dalla perdita fiscale e dagli interessi passivi generati dai costi e dai finanziamenti necessari all'acquisizione.

Nel caso esaminato non trova applicazione l'articolo 177-*ter*

del TUIR, ma l'Agenzia giunge comunque alla **disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter***. La società veicolo è stata costituita *ex novo* esclusivamente per realizzare l'acquisizione, ha effettivamente impiegato a tale scopo il capitale e il finanziamento ricevuti e presenta un patrimonio composto quasi esclusivamente dalla partecipazione acquistata e dalle passività funzionali all'operazione. Le perdite e gli interessi passivi derivano quindi fisiologicamente dalla struttura dell'MLBO e non dall'acquisizione di una società depotenziata allo scopo di utilizzare posizioni fiscali pregresse: viene pertanto meno il rischio di **"commercio di bare fiscali"** che la disciplina antielusiva intende contrastare.

La raccolta degli interpelli di **novembre 2026 comprende così, allo stato, le risposte n. 197-215**, con un ventaglio di questioni particolarmente ampio: dalla **fiscalità internazionale** delle pensioni e dei *trust* alle operazioni straordinarie, dal **regime forfetario** alla disciplina IVA di prodotti agricoli, **integratori e dispositivi medici,** dalle **agevolazioni per le persone con disabilità** alla fiscalità degli atti collegati alla crisi familiare, fino al trattamento tributario delle attività autoritative degli enti locali.

Tra i chiarimenti di maggiore impatto operativo emergono la **neutralità dei rimborsi analitici per i professionisti forfetari anche ai fini delle soglie di 85.000 e 100.000 euro**, l'estensione dell'**esenzione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 al trasferimento immobiliare dal figlio al padre funzionale alla definizione della crisi coniugale**, l'esclusione dall'IVA della tariffa comunale per l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso e i due chiarimenti sulle fusioni delle risposte n. 214 e 215, che **delimitano con precisione il rapporto tra articolo 177-*ter*, limiti antielusivi al riporto delle perdite e disapplicazione dell'articolo 172 del TUIR**.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Scegli **Finanza & Fisco**
come fonte preferita su Google

Risposta n. 197 del 02/11/2026

Regime per pensionati esteri: l'assegno pensionistico "*pay as you go*" corrisposto da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto rientra tra i redditi da pensione rilevanti ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR; una volta validamente esercitata l'opzione e ricorrendo gli ulteriori requisiti, anche l'indennità forfettaria di fine rapporto prodotta all'estero può essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 7 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Assegno pensionistico irlandese erogato con accordo "*pay as you go*" e indennità forfettaria di fine rapporto – Accesso al regime sostitutivo del 7 per cento per i redditi prodotti all'estero – Articoli 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L'assegno pensionistico "*pay as you go*" erogato da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro rientra, secondo l'Agenzia delle entrate, nella nozione di redditi da pensione rilevante ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR. Ricorrendo gli ulteriori requisiti del regime, l'opzione consente di applicare l'imposta sostitutiva del 7 per cento ai redditi prodotti all'estero, compresa l'indennità forfettaria di fine rapporto percepita

dall’istante.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 23, comma 2, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall’articolo 24-*ter* del TUIR.
- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 471 del 27 settembre 2022.
- *Taxes Consolidation Act* 1997 (Irlanda), sezione 123, richiamata dall’istante con riferimento all’indennità forfettaria di fine rapporto.

Risposta n. 198 del 02/11/2026

Fusione *post*-acquisizione e riserva di rivalutazione: la mancata ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta *ex* articolo 110 del D.L. n. 104/2020, quando deriva fisiologicamente dal disavanzo da annullamento, in assenza di distribuzioni o atti dispositivi dei beni rivalutati e nell’ambito di un’effettiva razionalizzazione societaria tra soggetti indipendenti, non determina un vantaggio fiscale indebito e non integra abuso del diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 198 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione per incorporazione successiva all'acquisizione di partecipazioni – Riserva in sospensione d'imposta da rivalutazione *ex* articolo 110 del D.L. 14/08/2020, n. 104 – Mancata ricostituzione per effetto del disavanzo da annullamento – Assenza di vantaggio fiscale indebito e di abuso del diritto – Articoli 172, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e 10-*bis* della L. 27/07/2000, n. 212

La mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d'imposta da rivalutazione non configura, nel caso esaminato, un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce il naturale completamento dell'integrazione delle società acquisite e l'"*evaporazione*" della riserva deriva dal disavanzo da annullamento e dalle regole proprie della fusione, senza distribuzioni ai soci o atti dispositivi del bene rivalutato. L'operazione non integra pertanto abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212/2000. Nel documento di prassi, precisato che "ad ogni buon fine", il parere è reso "nel presupposto che sussista, come dichiarato dall'Istante, **una effettiva indipendenza tra i soggetti *danti causa* e *aventi causa* (cedenti e cessionari) dell'Acquisizione della partecipazione** in Delta e che il successivo reinvestimento da parte di alcuni dei soggetti cedenti nel capitale sociale di Beta (7,2 per cento), per il tramite di Zeta S.r.l., non consenta ai medesimi di esercitare, di fatto, un'influenza determinante sulle vicende gestorie della Società (Alfa S.p.A.), circostanza, quest'ultima, che si assume qui acriticamente, con riserva di riscontro nelle competenti sedi".

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11, comma 1, lettera *c)*.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 172, commi 5, 6 e 9.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), art. 172, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 110.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 44 e 45, richiamata per il quesito subordinato sull'affrancamento straordinario.
- Codice civile, articolo 2504-*bis*, comma 3.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° marzo 2022.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 18 giugno 2001.**
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del 27 febbraio 2025, prot. n. 7.**

Risposta n. 199 del 03/11/2026

Affrancamento delle riserve trasferite con scissione: le riserve in sospensione d'imposta ricostituite dalla società di persone beneficiaria, presenti nel bilancio 2023 della scissa e nel bilancio 2024 della beneficiaria, possono essere affrancate ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024; una volta affrancate, la loro distribuzione non comporta ulteriore tassazione dei soci e l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, se l'opzione è stata correttamente esercitata in dichiarazione, può essere regolarizzato

mediante ravvedimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 199 del 3 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Scissione parziale da società di capitali a società di persone e trasformazione omogenea regressiva implicita – Riserve in sospensione d'imposta – Affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10 per cento – Distribuzione senza ulteriore tassazione dei soci e ravvedimento dell'omesso versamento – Articolo 14 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 e articoli 5 e 6 del D.M. 27/06/2025

Le riserve in sospensione d'imposta **trasferite a una società di persone** beneficiaria di una scissione **possono accedere all'affrancamento straordinario del 10 per cento** quando risultano presenti nel bilancio 2023 della società scissa e residuano nel bilancio 2024 della beneficiaria. Per effetto della trasformazione omogenea regressiva, **le riserve affrancate si considerano formate in capo alla società di persone** e la successiva distribuzione non determina ulteriore tassazione dei soci. L'omesso versamento della sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere ravveduto.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 14.
- **D.M. 27 giugno 2025, articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e relativa relazione illustrativa.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, 47, commi 1 e 5, 68, comma 6, 170, commi 4 e 5, e 173, commi 4, 9 e 15.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 29 novembre 2008, n. 185; D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 110,

comma 5.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 17, comma 2.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e circolare n. 33/E del 15 luglio 2005.
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000, paragrafo 1.5.9.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 27 marzo 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E del 26 luglio 2017.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 giugno 2025, istitutiva del **codice tributo 1867.**

Risposta n. 200 del 05/11/2026

Agevolazione "*prima casa*": l'acquisto di un'abitazione all'estero può consentire di evitare la decadenza dal beneficio fruito per l'immobile acquistato in Italia e successivamente alienato entro cinque anni, purché l'immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto, l'immobile italiano sia venduto entro lo stesso termine, sussistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei alla verifica e l'acquisto e la dimora abituale all'estero siano adeguatamente documentati, con documenti muniti di apostille e tradotti in italiano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 200 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA E IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione "*prima casa*" – Acquisto di un nuovo immobile all'estero destinato ad abitazione principale e successiva alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato preposseduto in Italia – Conservazione del

beneficio se l’immobile estero è effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e l’immobile italiano è alienato entro lo stesso termine – Nota II-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il contribuente che abbia acquistato con l’agevolazione “*prima casa*” un immobile in Italia può evitare la decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale anche quando, prima della vendita, abbia acquistato un’abitazione all’estero. **Occorre che l’immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e che l’immobile italiano sia alienato entro lo stesso termine,** in un contesto che consenta la verifica mediante strumenti di cooperazione amministrativa. Al momento della vendita devono essere documentati sia l’acquisto sia la dimora abituale all’estero, mediante documenti muniti di apostille e tradotti in italiano.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-*bis*, commi 1, 4 e 4-*bis*, e articolo 55, comma 4.
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Tariffa (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti)* – Parte I – Articolo 1
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 55.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 116.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto**

2005.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010, paragrafi 3.1 e 3.2.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 65 del 20 febbraio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 126 del 24 febbraio 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 551 del 25 agosto 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 29 del 12 febbraio 2025.
- Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (apostille).

Risposta n. 201 del 05/11/2026

***Trust* estero e società immobiliare estera: la cessione della partecipazione non può essere riqualificata, tramite l'interpello sull'interposizione di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 600/1973, come cessione diretta dell'immobile italiano; il *Trust* non residente realizza quindi un reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, del TUIR, anche se l'immobile sottostante è detenuto da oltre cinque anni**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 201 del 5 novembre 2026 – **Oggetto:** IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – *Trust* estero titolare di una partecipazione totalitaria in società estera il cui unico attivo è un immobile in Italia – Inapplicabilità dell'interpello sull'interposizione per riqualificare la cessione della partecipazione come cessione diretta dell'immobile – Plusvalenza finanziaria imponibile in Italia – Articolo 23,

comma 1-*bis*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Articolo 37, commi terzo e quarto, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

L'interpello previsto dall'articolo 37, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973 consente di verificare se un reddito debba essere imputato a un soggetto diverso da quello che ne appare formalmente titolare, ma non può essere utilizzato per mutare la natura civilistica dell'operazione. Se il *Trust* non residente cede la partecipazione nella società estera proprietaria dell'immobile italiano, l'oggetto della cessione resta la partecipazione: la plusvalenza costituisce quindi reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, del TUIR, senza che rilevi il possesso ultracinquennale dell'immobile ai fini dell'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 23, comma 1-*bis*, e articolo 67, comma 1, lettera *b)*.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, commi terzo e quarto.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *a)*.
- Costituzione della Repubblica italiana, articolo 53.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, comma 96.
- **Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2023**, con riferimento all'introduzione dell'articolo 23, comma 1-*bis*, del TUIR.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, articolo 13, paragrafo 4.

Risposta n. 202 del 05/11/2026

Pensione pubblica INPS corrisposta a un residente in Libano con doppia cittadinanza italiana e libanese: la deroga dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *b)*, della Convenzione Italia-Libano non opera perché il percettore possiede anche la cittadinanza italiana; la pensione relativa a servizi resi allo Stato italiano resta pertanto imponibile esclusivamente in Italia ai sensi della lettera *a)*, fermo il presupposto della natura pubblica del trattamento e della residenza fiscale in Libano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 202 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Pensione pubblica INPS derivante da servizi resi allo Stato italiano e percepita da residente in Libano con doppia cittadinanza italiana e libanese – Inapplicabilità della deroga che attribuisce la tassazione allo Stato di residenza in presenza anche della cittadinanza italiana – Tassazione esclusiva in Italia – Articolo 19, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, della Convenzione Italia-Libano ratificata con L. 03/06/2011, n. 87

La pensione pubblica INPS derivante da servizi resi alle dipendenze dello Stato italiano resta imponibile esclusivamente in Italia quando il percettore, pur essendo fiscalmente residente in Libano e cittadino libanese, possiede anche la cittadinanza italiana. La deroga dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *b)*, della Convenzione Italia-Libano richiede infatti che il residente dell'altro Stato ne possieda la nazionalità senza avere quella dello Stato dal quale proviene la pensione. La conclusione presuppone la natura pubblica del trattamento e la residenza fiscale in Libano, elementi non verificabili in sede di interpello.

Risposta n. 203 del 09/11/2026

Prodotti agricoli destinati a impianti di biogas: la pianta intera di mais trinciata e il residuo di essiccazione e pulitura classificati alla voce NC 2302 sono soggetti a IVA al 4 per cento ma non al regime speciale agricolo con percentuali di compensazione; la granella di mais classificata NC 1005 90 00 è soggetta a IVA al 4 per cento con compensazione al 4 per cento; il digestato classificato NC 3101 può beneficiare dell'IVA al 4 per cento se ricorrono le condizioni per la qualifica di fertilizzante ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 203 del 9 novembre 2026 – Oggetto: IVA – AGRICOLTURA – Regime speciale dei produttori agricoli – Cessione di pianta intera di mais trinciata, granella e residui di essiccazione e pulitura – Acquisto di digestato – Aliquota IVA del 4 per cento – Regime ordinario per i prodotti NC 2302, compensazione al 4 per cento per la granella NC 1005 e aliquota del 4 per cento per il digestato qualificabile come fertilizzante – Articolo 34 e Tabella A, Parti I e II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Per i prodotti classificati da ADM alla voce NC 2302, ossia **pianta intera di mais trinciata e residuo dell'essiccazione e pulitura**, si applica l'IVA al 4 per cento ma non il regime speciale agricolo con percentuali di compensazione, poiché la voce non rientra nella Parte I della Tabella A. La **granella di mais** NC 1005 90 00 sconta IVA al 4 per cento e consente la compensazione al 4 per cento. Il **digestato** NC 3101 può essere acquistato con IVA al 4 per cento se possiede i requisiti di fertilizzante previsti dal D.Lgs. n. 75/2010.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 34 e Tabella A, Parte I, n. 21), e Parte II, nn. 9), 17) e 19).
- D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, articolo 2 e relativi allegati in materia di fertilizzanti.
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.
- Risoluzione Ministero delle Finanze 23 ottobre 1978, n. 362545.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/E del 9 dicembre 2024.**
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E del 23 marzo 2007.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 291 del 23 aprile 2021.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 282 del 27 agosto 2020.**
- **Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 agosto 2024.**

Risposta n. 204 del 09/11/2026

Integratore alimentare a base di spore di Bacillus clausii e iodio: le cessioni sono soggette a IVA al 10 per cento quando il parere tecnico ADM classifica il prodotto nella voce NC 2106 90 92, riconducibile al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 204 del 9 novembre 2026 – Oggetto: IVA – INTEGRATORI ALIMENTARI – Integratore a base di spore di Bacillus clausii e iodio – Classificazione doganale NC 2106 90 92 – Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento – Tabella A, Parte III, n. 80), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente

di un’aliquota IVA ridotta. Nel caso esaminato, il parere tecnico ADM classifica il prodotto tra le preparazioni alimentari della voce NC 2106 90 92; tale classificazione consente di ricondurlo al n. 80) della Tabella A, Parte III, con applicazione dell’IVA al 10 per cento.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, n. 80).
- Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e Nomenclatura combinata, voce 2106.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 153/E del 31 ottobre 2005.**
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 290/E del 10 luglio 2008.**
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 383/E del 14 ottobre 2008.**
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate nn. 8, 12 e 365/2019; nn. 269 e 270/2020; nn. 332 e 382/2021; nn. 121 e 563/2022; n. 337/2023; n. 158/2025.**

Risposta n. 205 del 09/11/2026

Dispositivo medico in collirio monodose a base di trealosio, acido ialuronico, carbomero e sorbitolo: le cessioni sono soggette a IVA al 10 per cento quando il prodotto è classificato da ADM nella voce NC 3004 90 00, ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 205 del 9 novembre 2026 – Oggetto: IVA – DISPOSITIVI MEDICI – Collirio monodose a base di trealosio, acido ialuronico, carbomero e sorbitolo – Classificazione NC 3004 90 00 –

Aliquota IVA del 10 per cento – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 e Tabella A, Parte III, n. 114), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La norma di interpretazione autentica della legge di bilancio 2019 non estende l'IVA agevolata a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004. Poiché ADM ha classificato il collirio oggetto dell'interpello al codice NC 3004 90 00, le relative cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, n. 114).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 3.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019.**
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate nn. 32, 220 e 607/2020; n. 646/2021; nn. 51 e 483/2022; nn. 257, 345 e 371/2023; nn. 88, 92 e 303/2025.**

Risposta n. 206 del 09/11/2026

Dispositivo medico in collirio a base di trealosio, sodio ialuronato e NAAGA: le cessioni sono soggette a IVA al 10 per cento quando il prodotto è classificato da ADM nella voce NC 3004 90 00, ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 206 del 9 novembre 2026 – Oggetto: IVA – DISPOSITIVI MEDICI – Collirio a base di trealosio, sodio ialuronato e NAAGA – **Classificazione NC 3004 90 00** – Aliquota IVA del 10 per cento – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 e

Tabella A, Parte III, n. 114), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La riduzione IVA prevista per i dispositivi medici opera solo se il prodotto rientra nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. ADM ha classificato il collirio esaminato al codice NC 3004 90 00; di conseguenza, le cessioni beneficiano dell'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, Parte III.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, n. 114).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 3.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019.**
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate nn. 32, 220 e 607/2020; n. 646/2021; nn. 51 e 483/2022; nn. 257, 345 e 371/2023; nn. 88, 92 e 303/2025.**

Risposta n. 207 del 10/11/2026

Cremazione, affido e dispersione delle ceneri: le locuzioni «*carta libera*» e «*carta semplice*» introdotte dalla L. n. 182/2025 individuano le modalità di formazione e trasmissione dei documenti e non introducono un'esenzione dal bollo; avvisi, autorizzazioni e documenti necessari restano soggetti all'imposta secondo gli articoli 3 e 4 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, salvo le specifiche esenzioni espressamente previste.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 207 del 10 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Cremazione e destinazione delle ceneri – Avvisi, autorizzazioni e

documenti necessari per cremazione, affido e dispersione – Nozione di «*carta libera*» e «*carta semplice*» nella L. n. 182/2025 – Nessuna nuova esenzione dal bollo – Articoli 3 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Le modifiche di semplificazione e digitalizzazione introdotte dalla L. n. 182/2025 non hanno modificato il regime dell'imposta di bollo per la cremazione, l'affido e la dispersione delle ceneri. In tale contesto, «*carta libera*» e «*carta semplice*» indicano il supporto o la modalità di formazione dei documenti e non valgono come previsione di esenzione; il bollo continua quindi ad applicarsi secondo la disciplina ordinaria, salvo specifiche esclusioni espressamente stabilite dalla legge.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articoli 1 e 2 e Tariffa, Parte I, articoli 3 e 4.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, articoli 36, 37 e 73.
- Legge 30 marzo 2001, n. 130, articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis).
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, articolo 74, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38.
- Relazione tecnica aggiornata alla L. n. 182/2025.
- Risoluzione Ministero delle Finanze n. 3656 del 7 giugno 1977.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E dell'11 dicembre 2013.**

Risposta n. 208 del 10/11/2026

Crisi coniugale e trasferimento immobiliare dal figlio al

padre: l’esenzione da imposta di registro, bollo, imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa prevista dall’articolo 19 della L. n. 74/1987 spetta quando l’atto è funzionale e indispensabile alla definizione della crisi e tale carattere risulta espressamente dall’accordo recepito dal giudice; la stipula successiva e non contestuale non preclude il beneficio se il collegamento funzionale permane ed è documentabile.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 10 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – SEPARAZIONE E DIVORZIO – Trasferimento immobiliare dal figlio al padre previsto nell’assetto patrimoniale della crisi coniugale – Esenzione da registro, bollo, imposte ipotecaria e catastale e altre tasse – **Applicabilità anche in caso di stipula non contestuale** – Articolo 19 della L. 06/03/1987, n. 74.

L’esenzione prevista per gli atti relativi alla separazione e al divorzio può estendersi al trasferimento immobiliare dal figlio al padre se l’operazione è elemento funzionale e indispensabile della definizione della crisi coniugale e tale collegamento emerge espressamente dal provvedimento giudiziale. L**a stipula a distanza di tempo dalla sentenza e dagli altri trasferimenti non è, di per sé, ostativa, purché il nesso con l’assetto patrimoniale della crisi permanga e sia documentabile**.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 19.
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, articoli 5 e 6.
- Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 1999, n. 154, e sentenza 11 giugno 2003, n. 202.
- Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 30 maggio 2005, n. 11458; sentenze 3 febbraio 2016, n. 2111, e 17 febbraio 2016, n. 3110; ordinanza 17 febbraio 2021, n.

4144; Sez. VI, ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.1.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 1.15.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 80/E del 9 settembre 2019.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 493 del 25 novembre 2019.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 39 del 10 febbraio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 260 dell'11 maggio 2022.

Risposta n. 209 del 11/11/2026

Integratori alimentari: il prodotto a base di proteine del siero del latte classificato da ADM nella voce NC 2106 10 20 è soggetto a IVA al 10 per cento ai sensi del n. 80) della Tabella A, Parte III, mentre la creatina monoidrato pura classificata nella voce NC 2925 29 00 sconta l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 209 del 11 novembre 2026 – Oggetto: IVA – INTEGRATORI ALIMENTARI – Proteine del siero del latte con altri componenti e creatina monoidrato pura – Classificazioni NC 2106 10 20 e NC 2925 29 00 – Aliquota IVA del 10 per cento per il primo prodotto e ordinaria del 22 per cento per il secondo – Tabella A, Parte III, n. 80), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Il trattamento IVA dipende dalla classificazione doganale dei singoli prodotti. L'integratore proteico classificato da ADM alla voce NC 2106 10 20 rientra tra le preparazioni alimentari del n. 80) della Tabella A, Parte III, e sconta IVA al 10 per cento. La creatina monoidrato pura,

classificata alla voce NC 2925 29 00, non è riconducibile ad alcuna voce agevolata della Tabella A e resta soggetta all'IVA ordinaria del 22 per cento.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, n. 80).
- Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e Nomenclatura combinata, voci 2106 e 2925.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 290/E del 10 luglio 2008.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 383/E del 14 ottobre 2008.
- Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate nn. 8, 12 e 365/2019; nn. 269 e 270/2020; nn. 332 e 382/2021; nn. 121 e 563/2022; n. 337/2023; n. 175/2024; nn. 158 e 305/2025; n. 64/2026.
- Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 2/2024

Risposta n. 210 del 11/11/2026

Pollina di gallina ovaiola: la cessione alla ditta specializzata nella produzione di concimi organici beneficia dell'IVA al 4 per cento quando il prodotto, classificato da ADM alla voce NC 3101 00 00, rientra tra i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010; una diversa destinazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 210 del 11 novembre 2026 – Oggetto: IVA – FERTILIZZANTI – Pollina di gallina ovaiola – Classificazione NC 3101 00 00 come concime di origine animale – Aliquota IVA del 4 per cento se ceduta

come fertilizzante a produttore di concimi organici – Aliquota ordinaria in caso di diversa destinazione – Tabella A, Parte II, n. 19), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La pollina di gallina ovaiola classificata da ADM nella voce NC 3101 00 00 può beneficiare dell'IVA al 4 per cento quando, in base alla disciplina vigente, costituisce un fertilizzante e viene ceduta a una ditta specializzata nella produzione di concimi organici. Il precedente relativo alle lettiere per animali non è pertinente. Se il bene è destinato a finalità diverse da quelle considerate, torna applicabile l'aliquota IVA ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 19).
- D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, articolo 2 e Allegato 1.
- D.M. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2022.
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/E del 9 dicembre 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 282 del 27 agosto 2020.
- Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 agosto 2024.

Risposta n. 211 del 11/11/2026

Auto per figlio con disabilità fiscalmente a carico: il padre che acquista il veicolo e ne risulta cointestatario

può beneficiare dell'IVA al 4 per cento e della detrazione IRPEF del 19 per cento anche se il mezzo è cointestato alla madre, a sua volta fiscalmente a carico del padre, purché ricorrano gli ulteriori requisiti previsti per le agevolazioni.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 211 del 11 novembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – PERSONE CON DISABILITÀ – Acquisto di autoveicolo per figlio fiscalmente a carico – Cointestazione del mezzo ai due genitori – IVA al 4 per cento e detrazione IRPEF del 19 per cento spettanti al genitore acquirente che ha fiscalmente a carico il disabile – Articolo 8 della L. 27/12/1997, n. 449, articolo 30, comma 7, della L. 23/12/2000, n. 388 e articolo 15, comma 1, lettera *c),* TUIR.

Per le agevolazioni auto disabili, acquisto e intestazione al PRA devono fare capo alla persona con disabilità o al familiare che la ha fiscalmente a carico. Nel caso esaminato il padre ha acquistato il veicolo e ne è cointestatario, mentre il figlio disabile è fiscalmente a suo carico; la cointestazione anche alla madre, a sua volta fiscalmente a carico del padre, non impedisce quindi l'IVA al 4 per cento e la detrazione IRPEF del 19 per cento, ferma la sussistenza degli altri requisiti di legge.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 9 aprile 1986, n. 97, articolo 1.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8, commi 2 e 3.
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 6.
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 50, comma 1.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, comma 7.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II,

n. 31).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 15, comma 1, lettera c).
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 53-bis.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4/E del 17 gennaio 2007.

Risposta n. 212 del 11/11/2026

Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso: la tariffa stabilita dai comuni per il rilascio non è soggetta a IVA, perché l'attività è svolta dall'ente in veste di pubblica autorità, senza rapporto negoziale e senza potenziali distorsioni della concorrenza, con conseguente difetto del presupposto soggettivo d'imposta.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 212 del 11 novembre 2026 – Oggetto: IVA – ENTI PUBBLICI – Veicoli fuori uso – Tariffa comunale per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità – Attività autoritativa riservata agli enti pubblici – **Esclusione dal campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e assenza di distorsioni della concorrenza** – Articolo 4, quinto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE.

Il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è una funzione autoritativa attribuita dalla legge agli enti pubblici competenti: non nasce da un rapporto negoziale con il proprietario e non è esercitabile da operatori privati. Manca quindi il presupposto soggettivo IVA e la tariffa stabilita dai comuni per il servizio resta fuori campo, senza profili di distorsione della concorrenza.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1 e 4, commi quarto e quinto.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, articolo 13, paragrafo 1.
- Legge 26 gennaio 2026, n. 14, articoli 1, 2 e 3.
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, articolo 5, commi 8-bis, 8-ter e 14.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articolo 231, commi 5-bis e 5-ter.
- D.M. Ministero dell'interno 31 dicembre 1983, servizi pubblici a domanda individuale.
- D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, articolo 6, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131.
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, articolo 26.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86, e D.M. 7 settembre 1998, n. 503.
- Corte di giustizia UE, sentenze cause C-231/87 e C-129/88 del 17 ottobre 1989; C-446/98 del 14 dicembre 2000; C-79/09 del 25 marzo 2010; C-72/13 del 20 marzo 2014; C-174/14 del 27 giugno 2015; C-276/14 del 30 giugno 2015; C-263/15 del 2 giugno 2016; C-604/19 del 25 febbraio 2021.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 26208 del 28 settembre 2021, n. 28558 del 18 ottobre 2021 e n. 4835 del 15 febbraio 2022.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 339/E del 30 ottobre 2002.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 5 febbraio 2003.
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 36/E del 12 marzo 2004 e n. 134/E del 15 novembre 2004.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 352/E del 5 dicembre 2007.
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 122/E del 6 maggio 2009.

Risposta n. 213 del 12/11/2026

Regime forfetario e rimborsi spese: dal 1° gennaio 2025 i rimborsi analitici di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per l'incarico e adeguatamente documentati non concorrono ai compensi imponibili né ai limiti di 85.000 e 100.000 euro; per le spese sostenute in Italia relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea l'esclusione richiede pagamenti tracciabili.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 213 del 12 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO AUTONOMO – REGIME FORFETARIO – Rimborsi analitici di spese di viaggio, vitto e alloggio addebitate al committente – Esclusione dai compensi imponibili e dai limiti di 85.000 e 100.000 euro – Tracciabilità per le spese sostenute nel territorio dello Stato – Articolo 54, commi 2, lettera b), e 2-bis, TUIR e articolo 1, commi 54, 64 e 71, della L. 23/12/2014, n. 190.

Dal 2025 i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista forfetario per l'esecuzione dell'incarico, se adeguatamente documentati, non entrano nei compensi cui applicare il coefficiente di redditività e non rilevano per le soglie di 85.000 e 100.000 euro. Per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenuti in Italia, l'esclusione opera soltanto se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 54, commi 2, lettera *b)*, e 2-*bis*.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, in particolare commi 54, 64 e 71.

- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 5, comma 1, lettera *b)*.
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 5, comma 1, lettera *f)*, punto 2.1).
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, articolo 1, comma 1, lettera *c)*, n. 1), e comma 5, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108.
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 1.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 23.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 9 a 11; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 692; Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 54.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articoli 56, 232-243 e 376, comma 1, lettera qqqq), applicabili dal 1° gennaio 2027.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023.

Risposta n. 214 del 12/11/2026

Fusione inversa di *holding*: le perdite e gli interessi passivi maturati nel periodo di retrodatazione sono posizioni infragruppo escluse dai limiti dell'articolo 172, commi 7-7-*ter*, TUIR per effetto dell'articolo 177-*ter*; per gli interessi passivi pre-consolidato è ammessa la disapplicazione dei limiti se il mancato test di vitalità non riflette un depotenziamento e non ricorre il rischio di «*bare fiscali*»; le eccedenze di ROL e di interessi attivi restano fuori dai limiti antielusivi.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 214 del 12 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione inversa di *holding* nella controllata

– Riporto di perdite e interessi passivi – Posizioni del periodo di retrodatazione qualificate come infragruppo *ex* articolo 177-*ter* TUIR – Disapplicazione dei limiti per gli interessi passivi pre-consolidato in assenza di rischio di bare fiscali – Eccedenze di ROL e interessi attivi non soggette ai limiti – Articoli 96, 172 e 177-ter del TUIR.

Nella fusione inversa esaminata, le perdite e gli interessi passivi maturati dalla *holding* nel periodo di retrodatazione sono posizioni infragruppo perché incorporante e incorporata appartengono allo stesso gruppo dall'inizio del 2025: per esse opera l'articolo 177-*ter* e non si applicano i limiti dell'articolo 172. Per gli interessi passivi anteriori al consolidato, il mancato *test* di vitalità è disapplicabile quando la documentazione esclude un depotenziamento e il rischio di commercio di bare fiscali. Le eccedenze di ROL e di interessi attivi non rientrano, invece, nell'ambito dei limiti antielusivi dell'articolo 172.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d).*
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 96, commi 5, 6 e 7, 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*, 173, comma 10, 176, comma 5-*bis*, e 177-*ter*.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e comma 2.
- D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera *a)*.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- Codice civile, articoli 2409-*bis*, 2501-*quater* e 2504-*bis*; codice di procedura civile, articolo 64.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 9 marzo 2010.

Risposta n. 215 del 13/11/2026

MLBO con fusione inversa della società veicolo nella *target*: pur non essendo applicabile l'esimente dell'articolo 177-*ter* TUIR, le limitazioni dell'articolo 172, commi 7-7-*ter*, possono essere disapplicate per le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili della SPV quando tali posizioni derivano fisiologicamente dai costi e dai finanziamenti dell'acquisizione, la società veicolo è costituita ad *hoc* e le risorse ricevute sono effettivamente impiegate nell'acquisto, senza rischio di commercio di "bare fiscali".

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 215 del 13 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *Merger Leveraged Buy-Out* – Acquisizione totalitaria della *target* mediante società veicolo e successiva fusione inversa – Articolo 177-*ter* TUIR non applicabile perché SPV e target non appartengono al medesimo gruppo dall'inizio del periodo d'imposta – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi della SPV per fisiologicità delle posizioni e assenza di rischio di bare fiscali – Articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, TUIR.

Nel MLBO esaminato, **l'articolo 177-*ter* non può neutralizzare i limiti al riporto perché la società veicolo e la *target* non appartenevano al medesimo gruppo fin dall'inizio del 2025**. L'Agenzia ammette tuttavia la disapplicazione dell'articolo 172: la SPV è stata costituita esclusivamente per l'acquisizione, ha impiegato effettivamente equity e finanziamento ricevuti per acquistare la target e le perdite e gli interessi passivi derivano quasi esclusivamente dai costi e dagli oneri finanziari dell'operazione, senza configurare commercio di bare fiscali.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d)*, e articolo 10-*bis.*
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 96, 172, commi da 7 a 7-*ter*, e 177-*ter.*
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, e comma 2.
- D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1.
- Codice civile, articolo 2501-*bis.*
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30 marzo 2016.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 9 marzo 2010.

Campagna RED 2026 al via: dichiarazioni entro il 1° marzo 2027. Obblighi, esoneri e modalità di trasmissione

Con il messaggio n. 3697 del 12 novembre 2026, l'Inps comunica l'apertura della campagna RED ordinaria 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025.

La campagna RED interessa i titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, tra cui le maggiorazioni sociali, le integrazioni al trattamento minimo, la pensione e l'assegno sociale e la somma aggiuntiva

(cosiddetta quattordicesima). Ai fini della verifica del diritto e della misura delle prestazioni possono rilevare, secondo la disciplina applicabile, non soltanto i redditi del beneficiario, ma anche quelli del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare.

Split payment 2027: pubblicati gli elenchi MEF. La verifica del cliente è essenziale prima dell'emissione della fattura

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi validi per il 2027 delle società, degli enti e delle fondazioni nei cui confronti trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Gli elenchi costituiscono uno strumento fondamnetale per i fornitori, perché consentono di verificare se il cessionario o committente rientra tra i soggetti ai quali deve essere applicato la speciale regime IVA.

Per ciascun soggetto sono indicati codice fiscale, denominazione e data di decorrenza dell'inclusione. Gli elenchi sono cinque e riguardano le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri; gli enti o società controllati dalle Amministrazioni centrali; quelli controllati dalle Amministrazioni locali; quelli controllati dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza; nonché gli enti, le fondazioni e le società partecipati dalle Pubbliche

Amministrazioni per una percentuale complessiva non inferiore al 70 per cento.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2026

Il n. 17/2026 di Finanza & Fisco dedica ampio spazio alla Manovra 2027, con una guida schematica alle principali novità fiscali su IRPEF, regime forfetario, bonus edilizi, imprese, investimenti, compensazioni, lavoro e welfare, affiancata da uno specifico approfondimento sulle detrazioni edilizie del 50% e del 36%.

Completano il numero l'analisi del ravvedimento operoso con cumulo giuridico e dei nuovi codici tributo per il versamento della sanzione unica, il nuovo contraddittorio preventivo e la derivazione rafforzata per le micro-imprese.

Infine, pubblicate due recenti pronunce sulle garanzie difensive del contribuente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7364/2026, riconosce che l'accesso difensivo può estendersi anche agli atti riguardanti altri contribuenti coinvolti nella stessa contestazione fiscale, quando la loro conoscenza sia strumentale alla difesa. La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con la sentenza n. 2613/2026, afferma invece che l'Ufficio non può trasformare nell'avviso definitivo la contestazione prospettata nello schema d'atto: se mutano sostanzialmente presupposti e ragioni della pretesa, deve essere instaurato un nuovo contraddittorio preventivo.

Forfettari, doppia apertura: rimborsi spese fuori dalle soglie e dal 2027 limite a 100mila euro

Un chiarimento dell’Agenzia è già efficace per le spese sostenute dal 2025: i rimborsi analitici documentati non concorrono al reddito né ai limiti del regime. Intanto la Manovra 2027 punta ad alzare da 85.000 a 100.000 euro la soglia reddituale e a 115.000 euro quella per la fuoriuscita immediata. Resta però il doppio binario con l’IVA

Due interventi, diversi per natura e decorrenza, ridisegnano il perimetro del regime forfetario.

Il primo è già operativo e riguarda il computo dei compensi: con la risposta a interpello 12 novembre 2026, n. 213, l’Agenzia delle entrate ha chiarito espressamente che i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate al committente, alle condizioni previste dalla legge, non entrano nella base sulla quale viene applicato il coefficiente di redditività e non rilevano neppure ai fini delle soglie del regime.

Il secondo intervento è invece ancora in itinere. L’articolo 9 del disegno di legge di Bilancio 2027, A.C. 3174-bis, attualmente all’esame della Camera, prevede l’innalzamento da 85.000 a 100.000 euro del limite di ricavi o compensi rilevante ai fini delle imposte sui redditi e porta da 100.000 a 115.000 euro la soglia oltre la quale il regime cessa immediatamente, sempre sul versante reddituale. Il limite IVA segue però regole diverse.

Si tratta di due novità che, se lette insieme, assumono una portata significativa: da una parte diminuiscono le somme che devono essere conteggiate come compensi, dall’altra aumenta il tetto entro il quale quei compensi consentono di permanere nel regime agevolato.

Lavoro domestico, contributi senza bollettino cartaceo: l’Inps chiarisce come pagare

Dal 2026 stop alla spedizione degli avvisi pagoPA ai datori under 76. Per la contribuzione ordinaria si passa dal Portale dei Pagamenti o dagli altri canali pagoPA; F24 riservato ad accertamenti e regolarizzazioni.

L’emissione massiva degli avvisi è disponibile soltanto per professionisti e associazioni che gestiscono almeno 200 rapporti a trimestre

Con il messaggio 12 novembre 2026, n. 3691, l’Inps torna sulle modalità di versamento dei contributi dovuti per colf, badanti e baby-sitter e riepiloga il nuovo assetto conseguente alla progressiva dematerializzazione dei pagamenti del lavoro domestico.

Il chiarimento non introduce una nuova decorrenza: l’Istituto previdenziale ricorda infatti che da gennaio 2026 non vengono più spediti i bollettini pagoPA cartacei ai datori di lavoro domestico di età inferiore a 76 anni che in precedenza avevano richiesto di riceverli per posta.

Gli avvisi devono quindi essere reperiti online attraverso il

“Portale dei Pagamenti”, nella sezione dedicata ai “Lavoratori Domestici” (cfr. messaggio INPS n. 3691/2026).

La scelta si inserisce nel processo di digitalizzazione avviato dall’Inps per il lavoro domestico.

Come già anticipato dall’Inps nelle istruzioni pubblicate il 19 dicembre 2025 e aggiornate il 25 febbraio 2026, per accompagnare la transizione, solo per il 2026 i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni avrebbero continuato a ricevere la comunicazione annuale cartacea. Per i nuovi rapporti di lavoro è stata invece eliminata la possibilità di richiedere tale modalità di invio.

Pensioni 2027, perequazione subito da gennaio: poi il conguaglio con le regole della Manovra

L’Inps assicura l’aumento già nel primo cedolino dell’anno, anche per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Il DdL Bilancio all’esame della Camera prevede però per il 2027 una disciplina speciale e meno favorevole per le pensioni più elevate: eventuali differenze saranno recuperate successivamente

La perequazione delle pensioni partirà regolarmente dalla rata di gennaio 2027, senza attendere la definizione delle nuove regole di rivalutazione attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito della Manovra.

È quanto chiarisce l’Inps con il comunicato stampa dell’11 novembre 2026, precisando che l’aumento sarà immediatamente visibile nel cedolino di tutti i pensionati, compresi i titolari di trattamenti superiori a quattro volte il minimo.

La precisazione assume rilevanza alla luce dell’articolo 55 dell’A.C. 3174-bis, il disegno di legge di Bilancio 2027 attualmente assegnato alla Commissione Bilancio della Camera, che introduce per il solo 2027 un regime speciale di perequazione automatica.

Legge di Bilancio 2027, parte dalla Camera la corsa all’approvazione: Le principali novità fiscali della Manovra

Legge di Bilancio 2027: parte dalla Camera l’iter parlamentare del DDL A.C. n. 3174. Tra le principali novità fiscali: ampliamento del regime forfetario, modifiche alla cedolare secca, proroga dei bonus edilizi al 50% e al 36%, nuovi limiti alle compensazioni, incentivi per la digitalizzazione delle imprese e maggiori risorse per la ZES unica. Previsti anche interventi su IRPEF, agevolazioni prima casa, assegnazione agevolata dei beni ai soci, tassazione dei redditi finanziari e lavoro dipendente. Il quadro delle misure, con riferimenti normativi, testo del DDL e relazioni parlamentari.

La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 4 novembre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 24 giugno 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché alcuni chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto e tassazione del lavoro dipendente. Infine, si pubblica la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 secondo la quale nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziari

Partita IVA per professionisti, arriva il nuovo servizio online dell’Agenzia delle entrate

Con il provvedimento del 5 novembre 2026, prot. n. 322727/2026, l’Agenzia delle entrate disciplina il nuovo servizio online che consentirà alle persone fisiche che iniziano un’attività artistica o professionale di presentare direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, con la contestuale attribuzione della partita IVA.

La nuova funzionalità si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi digitali previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e punta a semplificare uno degli adempimenti che accompagnano l’avvio dell’attività professionale.

Il servizio sarà rivolto alle persone fisiche che iniziano nel territorio dello Stato un’attività artistica o professionale per la quale:

non è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA);
non sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Le due condizioni devono essere verificate autonomamente. L’assenza dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA non esclude, infatti, che possa sussistere l’obbligo di presentare la Comunicazione unica per gli adempimenti previdenziali o assistenziali connessi all’avvio dell’attività.

Attraverso un percorso guidato e semplificato, l'interessato, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata mediante SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), potrà inserire le informazioni previste dal modello AA9/12 e presentare direttamente online la dichiarazione di inizio attività, senza dover predisporre modelli cartacei, software o file telematici.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte da n. 181 a n. 196 del 2026

Con la **risposta n. 179/2026** prende invece avvio la raccolta degli **interpelli di ottobre**. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un **soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese**. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall'INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell'ambito di un «*sistema previdenziale pubblico*». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della

legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. **Non trova quindi applicazione la regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l'Italia**.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell'ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l'interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la **risposta n. 180 del 5 ottobre 2026**, l'Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. "***credito ulteriore***" derivante dall'imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da **compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo**, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. **Il credito in questione è rappresentato dall'eccedenza di IRM** relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, **purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina**. La conclusione è fondata su una lettura

dell'articolo 43-*ter* **coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi**. Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che ciascuna entità opera come sostituto d'imposta in Italia, **presenta autonomamente il modello 770 e versa l'IRM con riferimento alla propria attività**.
L'apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 43-*ter*: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. **Inoltre, l'efficacia della cessione richiede l'assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770**.

La raccolta di ottobre si arricchisce poi, il 15 ottobre, di cinque ulteriori chiarimenti. Con la **risposta n. 181/2026**, l'Agenzia delle entrate esamina **l'aliquota IVA applicabile alla fornitura e installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS)** destinato a essere collegato a un impianto fotovoltaico già esistente e operativo. Nel caso esaminato, il sistema di accumulo è alimentato sia dall'impianto fotovoltaico sia dalla rete elettrica ed è destinato anche alla partecipazione ai mercati dell'energia e ai servizi di dispacciamento. L'Agenzia esclude l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento: **il BESS, pur essendo funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico, costituisce infatti un'infrastruttura tecnicamente distinta dall'impianto di produzione, destinata allo stoccaggio e non alla generazione dell'energia**. Poiché l'impianto fotovoltaico è già autonomamente funzionante e l'accumulatore non integra né una nuova costruzione né un ampliamento dell'impianto, alla relativa cessione si applica l'aliquota IVA ordinaria.

La **risposta n. 182/2026** riguarda, invece, il **regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine** e, in particolare, **l'annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito assistito da ipoteca volontaria, effettuata a garanzia del finanziamento**. L'Agenzia delle entrate riconosce che la formalità può essere attratta nel regime agevolativo previsto dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, con conseguente esenzione dall'imposta ipotecaria, **quando la cessione del credito sia effettivamente funzionale e inerente al finanziamento agevolato**. È necessario, inoltre, che per il finanziamento **sia stata esercitata per iscritto l'opzione per l'imposta sostitutiva e che la funzione di garanzia della cessione risulti chiaramente dal contratto, anche quando l'atto di cessione venga stipulato successivamente**.

Con la **risposta n. 183/2026**, l'attenzione si sposta sulle **agevolazioni per la piccola proprietà contadina** e per i **trasferimenti di fondi rustici situati nei territori montani**. La **fusione per incorporazione** intervenuta prima del decorso del quinquennio dall'acquisto agevolato non determina, di per sé, la decadenza dai benefici: **il subentro dell'incorporante nella proprietà dei fondi non costituisce infatti un'alienazione volontaria dei singoli terreni, ma rappresenta un effetto legale della successione universale propria della fusione**. La conservazione delle agevolazioni resta, tuttavia, **subordinata al mantenimento da parte dell'incorporante della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta dei fond**i sino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato.

La **risposta n. 184/2026** torna sul **regime opzionale previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR** per i titolari di **pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**. Nel caso esaminato, l'istante è subentrata *mortis*

causa in un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense, originariamente alimentato dal padre mediante versamenti volontari, e percepisce distribuzioni periodiche dal piano. **L'Agenzia delle entrate riconosce che tali somme rientrano nella nozione di «*pensioni di ogni genere*» di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR, nonostante il subentro dell'erede nella posizione previdenziale e la natura volontaria dei contributi originariamente versati.** Ne consegue che, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina, **il contribuente istante potrà accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* a partire dal periodo d'imposta in cui trasferirà la propria residenza fiscale in Italia.**

Di particolare interesse è poi la **risposta n. 185/2026**, che distingue il **trattamento IRES degli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale da quello degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.** I primi, avendo **funzione compensativa del ritardo nell'esazione del tributo**, sono valutati autonomamente rispetto all'imposta cui si riferiscono e, in assenza di una specifica previsione di indeducibilità, r**isultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d'impresa**; non trovano inoltre applicazione i limiti dell'articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Diversa è la conclusione **per gli interessi da ravvedimento operoso**: qualificati **come interessi moratori** aventi funzione risarcitoria, **essi assumono natura accessoria rispetto all'obbligazione tributaria principale e ne seguono il trattamento fiscale**. Nel caso esaminato, pertanto, risultano indeducibili ai fini IRES, restando assorbita la questione dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR.

Completa l'aggiornamento la **risposta n. 186 del 16 ottobre 2026**, che approfondisce la nuova imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, già

esaminata nella precedente **risposta n. 173/2026**. L'Agenzia conferma che, per il 2026, l'imposta sostitutiva si applica ai compensi agevolabili fino a un massimo complessivo di **800 euro annui**, mentre l'eventuale eccedenza resta soggetta a tassazione ordinaria. **Ai fini della verifica della soglia reddituale di 50.000 euro devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2026, anche se derivanti da più rapporti, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati dall'articolo 49 del TUIR**. Qualora il lavoratore rinunci espressamente al regime sostitutivo, i trattamenti accessori potranno essere assoggettati a tassazione separata, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del TUIR.

La raccolta si amplia ulteriormente il **23 ottobre 2026** con cinque nuovi chiarimenti. La **risposta n. 187/2026** interviene sul trattamento fiscale della **borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM)**. L'Agenzia ricorda che, in via generale, **le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo specifiche disposizioni di esenzione**. Nel caso esaminato, tuttavia, l'EMJM costituisce una delle azioni sostenute nell'ambito del programma **Erasmus+** e rientra, pertanto, nell'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015. La borsa percepita dall'istante **non concorre quindi alla formazione del reddito ai fini IRPEF**.

Di particolare rilievo per i gruppi di maggiori dimensioni è la **risposta n. 188/2026**, dedicata alla verifica della soglia di **750 milioni di euro di ricavi prevista per l'applicazione della *Global Minimum Tax***. Il caso nasce dall'entrata in vigore dell'OIC 34 e dalla conseguente rideterminazione retroattiva, ai soli fini comparativi, dei ricavi dell'esercizio 2023 nel bilancio consolidato 2024. L'Agenzia delle entrate esclude che tale *restatement* possa modificare

retroattivamente il parametro rilevante ai fini della GMT: per verificare il superamento della soglia occorre fare riferimento ai ricavi risultanti dal **bilancio consolidato 2023 validamente approvato**, **mentre i dati 2023 rideterminati nel bilancio 2024 in applicazione dell'OIC 34 hanno esclusiva funzione comparativa**.

La **risposta n. 189/2026** affronta invece il trattamento dei ***fringe benefit*** **riconosciuti ai dipendenti che svolgono ordinariamente attività lavorativa nella giornata di domenica**. Il piano aziendale prevede l'attribuzione di buoni carburante e buoni spesa multiuso in funzione dell'unità organizzativa e della frequenza del servizio domenicale, **senza collegamento con la *performance* individuale o con premi di produttività.** L'Agenzia riconosce che, sulla base delle caratteristiche rappresentate, tali utilità possono qualificarsi come **f*ringe benefit* ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR** e non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d'imposta. Per il triennio 2025-2027 tale soglia è pari a **1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Con la **risposta n. 190/2026**, l'Agenzia torna sugli **incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**. In particolare, viene esaminata la possibilità di beneficiare dell'estensione temporale del regime agevolato prevista dall'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78 del 2010 **quando l'immobile residenziale sia stato acquisito mediante donazione.** L'Agenzia delle entrate, richiamando l'analoga disciplina prevista per i lavoratori impatriati, ritiene che il requisito immobiliare presupponga un **comportamento attivo diretto al radicamento in Italia** e richieda, quindi, l'acquisizione dell'intera proprietà **a titolo oneroso**. **L'immobile ricevuto gratuitamente non consente pertanto di beneficiare dell'allungamento del**

periodo agevolato.

La **risposta n. 191/2026** fornisce un importante chiarimento sulle nuove cause di esclusione dal **concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027** applicabili ai professionisti che esercitano individualmente un'attività di lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente a un'associazione professionale. **A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148 del 2026**, le cause di esclusione non operano quando l'attività individuale e quella dell'associazione siano riconducibili a **ISA differenti**. Nel caso esaminato, il notaio applica l'ISA relativo agli studi notarili, mentre l'associazione di cui fa parte svolge attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili assoggettata a un diverso ISA. Ferma restando la correttezza delle classificazioni adottate, il professionista può quindi **accedere autonomamente al CPB 2026-2027, indipendentemente dall'adesione dell'associazione**.

La **risposta n. 192 del 27 ottobre 2026** affronta il **rimborso del credito IVA maturato da una SICAF immobiliare** per costi relativi a opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione sostenuti attraverso un consorzio. L'Agenzia delle entrate distingue le opere eseguite sulle aree appartenenti ai comparti della SICAF da quelle realizzate su aree di proprietà del Comune o di altri soggetti. Per le prime, quando gli interventi di demolizione e bonifica sono propedeutici e funzionali allo sviluppo immobiliare programmato, le relative spese possono essere considerate spese di costruzione riferibili agli immobili destinati a costituire patrimonio della SICAF e, ricorrendo gli ulteriori requisiti, **l'IVA può essere chiesta a rimborso anche infrannualmente**, beneficiando altresì dell'esonero dalle garanzie previsto dalla disciplina speciale.

Diversa è la soluzione per le opere eseguite su aree di proprietà di terzi o del Comune, delle quali la SICAF

dispone *soltanto temporaneamente* per l'esecuzione degli interventi. In tale ipotesi non è sufficiente la mera disponibilità del bene: occorre una concreta **strumentalità rispetto all'attività d'impresa**. Poiché gli immobili realizzati sono destinati a confluire nella disponibilità dei proprietari per finalità eminentemente pubblicistiche, l'IVA relativa a tali interventi **non può essere chiesta a rimborso** dalla SICAF.

Con la **risposta n. 193 del 28 ottobre 2026**, l'Agenzia esamina il **conferimento di una *holding* dinamica** e la **possibilità di qualificare come azienda il complesso di partecipazioni, beni materiali e immateriali, personale, contratti, rapporti finanziari, crediti, debiti e liquidità trasferiti alla società conferitaria.** Il valore prevalente delle partecipazioni non impedisce, di per sé, la qualificazione aziendale quando la *holding* non svolge una mera gestione passiva, ma esercita in modo strutturato e continuativo funzioni di direzione, coordinamento e supporto infragruppo mediante una propria organizzazione di mezzi e personale. **In presenza di tali caratteristiche, il compendio conserva una propria autonomia funzionale e può essere qualificato come azienda**, con conseguente applicazione del **regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR**.

Sempre il 28 ottobre, la **risposta n. 194/2026** interviene sui **piani di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti** e sulla condizione che l'offerta sia rivolta alla «*generalità dei dipendenti*» ai fini dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR. Nel caso esaminato, il piano richiede almeno tre anni di anzianità di servizio ed esclude soltanto i massimi livelli apicali del gruppo, già destinatari di distinti sistemi incentivanti. L'Agenzia ritiene che tali condizioni, considerate insieme alle modalità uniformi di assegnazione e all'assenza di criteri collegati a ruolo, mansione o performance individuale, **non facciano venir meno**

il requisito della generalità o della categoria dei dipendenti. Può quindi trovare applicazione il regime di non imponibilità, nel rispetto anche degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

La **risposta n. 195 del 30 ottobre 2026** riguarda invece l'**assegnazione di fabbricati strumentali da parte di un fondo immobiliare al proprio unico quotista, costituito da un ente pubblico territoriale**, nell'ambito della liquidazione del fondo. L'Agenzia considera l'assegnazione un trasferimento a titolo oneroso anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Ne consegue che, per gli immobili strumentali assegnati alla Provincia, trova applicazione l'imposta catastale nella misura proporzionale ridotta dello **0,5 per cento**, ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223 del 2006, mentre l'**imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 200 euro**, in quanto la trascrizione avviene a favore di un ente pubblico territoriale.

Chiude la raccolta di ottobre la **risposta n. 196 del 30 ottobre 2026**, dedicata al trattamento IVA dell'acquisto e della successiva rivendita di **biometano** effettuati da un'impresa industriale nell'ambito di uno schema contrattuale volto all'autoconsumo di gas rinnovabile. Ai fini della qualifica di "*soggetto passivo rivenditore*" non assume rilievo decisivo l'attività ordinariamente esercitata dall'impresa: **occorre valutare la destinazione del prodotto nell'ambito dello specifico acquisto.** Nel caso esaminato, il biometano acquistato dal produttore viene integralmente ceduto a un altro operatore, **senza alcun consumo personale da parte dell'acquirente.** La società assume quindi, rispetto a tale operazione, la qualifica di **soggetto passivo rivenditore** e le fatture emesse dal produttore devono essere assoggettate al meccanismo del ***reverse charge*** previsto dall'articolo 17, sesto comma, lettera d-*quater)*, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La raccolta degli interpelli di **ottobre 2026 si chiude *così* con le risposte n. 179-196**, offrendo un quadro particolarmente ampio dei temi affrontati dall'Agenzia delle entrate: dalla f**iscalità internazionale delle pensioni** e delle compagnie assicurative alla disciplina IVA dell'energia e degli investimenti immobiliari, dal ***welfare* aziendale** ai piani di azionariato dei dipendenti, dagli incentivi per ricercatori e **pensionati esteri** al **concordato preventivo biennale**, fino alla *Global Minimum Tax*, alla **fiscalità delle operazioni straordinarie** e dei **fondi immobiliari**.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 179 dell'1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla **L. 18/11/2024, n. 182**

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese** per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 23 marzo 2019, articoli 18, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 2.
- **Legge 18 novembre 2024, n. 182, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Cina.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 23, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 21 luglio 2003**.
- Senato della Repubblica, 3ª Commissione permanente, Relazione al disegno di legge S. 1127, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Cina del 23 marzo 2019.

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito *"ulteriore"* può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito *"ulteriore"* maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-*ter* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Il credito ulteriore derivante dall'imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L'applicazione della procedura in esame **implica, comunque**, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l'efficacia del trasferimento richiede inoltre gli

adempimenti dichiarativi nel **modello 770**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 1, commi 2 e 2-*quinquies*.
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 43-*ter*, commi 1, 2 e 4.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26-*ter*.
- Legge 26 settembre 1985, n. 482, articolo 6.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34, comma 1.
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 69 e 70.
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, articolo 38, comma 2, lettera *a)*, e D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, articolo 36, comma 2, lettera *a)*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 73, e D.M. 13 dicembre 1979, articolo 2.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli 49 e 56.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 85/E del 26 novembre 2002, paragrafo 4**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 743 del 27 ottobre 2021**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 febbraio 2005**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 24 del 19 novembre 2019**.

Risposta n. 181 del 15/10/2026

Sistema di accumulo BESS su impianto fotovoltaico già operativo: IVA ordinaria, non si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 181 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – ENERGIA – Sistema di accumulo elettrochimico (BESS) installato presso un impianto fotovoltaico già operante – Infrastruttura distinta dall'impianto di generazione e non componente finito necessario alla sua realizzazione – Inapplicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento e applicazione dell'aliquota ordinaria – Numeri 127-*quinquies*) e 127-*sexies*) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L'acquisto con installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) presso un impianto fotovoltaico già in esercizio **non beneficia dell'aliquota IVA del 10 per cento** quando l'accumulatore, **pur funzionalmente collegato all'impianto, è tecnicamente distinto dall'attività di generazione** e non costituisce un componente finito necessario alla realizzazione o all'ampliamento dell'impianto. Alla cessione si applica quindi l'aliquota IVA ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, nn. 127-*quinquies*), 127-*sexies*) e 127-*septies*).
- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 22/E del 30 marzo 1998**, **n. 2/E del 20 gennaio 2000**, **n. 149/E del 19 ottobre 2005**, **n. 269/E del 27 settembre 2007** e **n. 202/E del 19 maggio 2008**.

- Risoluzioni Ministero delle Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985, n. 352338 del 9 agosto 1982 e n. 430523 del 23 dicembre 1991.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 15 del 14 settembre 2020**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 30138/2019 e n. 11690/2021.
- Deliberazione ARERA 20 novembre 2014, n. 574/2014/R/eel.
- Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, articolo 2, punti 37, 59 e 60.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, articolo 2.

Risposta n. 182 del 15/10/2026

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito garantito da ipoteca volontaria è esente dall'imposta ipotecaria quando la cessione *pro solvendo* ha evidente funzione di garanzia di un finanziamento a medio o lungo termine e nell'atto di finanziamento è esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE – Cessione *pro solvendo* di credito garantito da ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento – Annotazione del trasferimento dell'ipoteca *ex* articolo 2843 c.c. – Esenzione dall'imposta ipotecaria se la formalità è inerente al finanziamento assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva – Articoli 15 e 17, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito assistito da ipoteca volontaria può beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine. **È necessario che la cessione *pro solvendo* abbia una chiara funzione di garanzia del finanziamento e che, nell'atto di finanziamento, sia stata esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15, 16 e 17.
- Codice civile, articolo 2843.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, comma 7, lettera *b)*, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 12, comma 4, lettera *b)*, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 aprile 2012**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 1957/2019, n. 2734/2009, n. 10766/2013, n. 2815/2002, n. 4598/2002, n. 14840/2008, n. 5270/2009 e n. 11749/2025.

Risposta n. 183 del 15/10/2026

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso di cinque anni dagli acquisti agevolati non determina, di per sé, la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani, poiché il subentro dell'incorporante è effetto della successione

universale e non alienazione volontaria, purché l'incorporante mantenga la qualifica di società agricola IAP e continui effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei fondi per il periodo residuo del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – AGRICOLTURA – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani – Fusione per incorporazione nel quinquennio dall'acquisto agevolato – Successione universale non assimilabile ad alienazione volontaria – Mantenimento dei benefici se l'incorporante conserva la qualifica di società agricola IAP e prosegue la coltivazione o conduzione diretta fino al compimento del quinquennio – Articolo 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30/12/2009, n. 194 – Articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso del quinquennio dagli acquisti agevolati non costituisce alienazione volontaria dei fondi: **il subentro dell'incorporante deriva dalla successione universale propria della fusione**. Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani restano **però subordinat**e al mantenimento della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta per il periodo residuo del quinquennio.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4-*bis*, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, secondo comma.

- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1, comma 3; codice civile, articoli 2135 e 2504-*bis*.
- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 36/E del 17 maggio 2010**, **n. 227/E del 18 agosto 2009** e **n. 455/E del 1° dicembre 2008**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 309 del 30 aprile 2021** e **n. 74 del 10 marzo 2026**.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2637/2006; sentenze n. 21970/2021, n. 1546/2003 e n. 3108/2016; ordinanze n. 28169/2022 e n. 25135/2025.
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, articolo 56.
- D.M. 15 dicembre 1977, n. 13348, Allegato 5, codice negozio *"C000 - Atto di fusione di società di qualunque tipo''*.

Risposta n. 184 del 15/10/2026

Le somme periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato da contributi volontari del *de cuius* conservano natura pensionistica anche dopo il subentro *mortis causa* dell'erede e rientrano tra le pensioni di ogni genere di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR; l'erede che trasferisce la residenza fiscale in Italia può quindi accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter*, se sussistono tutti gli altri requisiti previsti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 184 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense ereditato – Rendite e distribuzioni percepite dall'erede – Qualificazione come pensioni di ogni genere ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR – Accesso al regime dell'imposta sostitutiva del 7 per cento dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, nel rispetto degli ulteriori requisiti – Articolo 24-*ter*, del

D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Le distribuzioni periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato con contributi volontari dal *de cuius* conservano natura pensionistica dopo il trasferimento *mortis causa* all'erede.

Tali somme rientrano tra le «*pensioni di ogni genere*» dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR e p**ossono quindi consentire l'accesso al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla norma**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 7, comma 3, 17, 19, 21, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, 50, comma 1, lettera *h-bis)*, 52, comma 1, lettera *d)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024**, **n. 5 dell'11 gennaio 2024** e **n. 290 del 12 novembre 2025**.
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare italiana.

Risposta n. 185 del 15/10/2026

Gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa, sono fiscalmente autonomi rispetto al tributo e risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali, senza applicazione dell'articolo 96 del TUIR; gli interessi da ravvedimento operoso hanno invece natura moratoria e risarcitoria, sono accessori all'obbligazione tributaria e ne condividono il trattamento fiscale, risultando indeducibili nel caso esaminato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 185 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IRES – REDDITO D'IMPRESA – Interessi dovuti in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso – Interessi da conciliazione con funzione compensativa deducibili secondo le regole generali e fuori dall'articolo 96 del TUIR – Interessi da ravvedimento con funzione moratoria e risarcitoria accessori al tributo e indeducibili nel caso esaminato – Articolo 96, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e articolo 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Gli interessi corrisposti **in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione, non condividono il regime fiscale del tributo e sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali**; inoltre, non rientrano nell'articolo 96 del TUIR perché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. **Diversamente, gli interessi da ravvedimento operoso hanno natura moratoria e risarcitoria, sono accessori al tributo e ne seguono il trattamento fiscale: nel caso esaminato risultano pertanto indeducibili ai fini IRES**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 96.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13, in particolare comma 2.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 178/E del 9 novembre 2001**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 541 del 31 ottobre 2022**, **n. 172 del 20 agosto 2024** e **n. 56 del 3 marzo 2025**.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022 e sentenze n. 11766/2009, n. 8135/2011 e n. 24930/2011.

Risposta n. 186 del 16/10/2026

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti si applica entro 800 euro; l'eccedenza è tassata ordinariamente, mentre il limite reddituale di 50.000 euro va verificato sui redditi di lavoro dipendente dello stesso 2026, comprese le pensioni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR e anche se derivanti da più rapporti; in caso di rinuncia scritta al regime sostitutivo, ricorrendone i presupposti, può operare la tassazione separata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 186 del 16 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Soglia di 50.000 euro riferita al 2026 e comprensiva delle pensioni, limite agevolabile di 800 euro con tassazione ordinaria dell'eccedenza e tassazione separata in caso di rinuncia al

regime sostitutivo – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio entro un imponibile massimo di 800 euro; l'eventuale eccedenza resta soggetta a tassazione ordinaria. **La soglia reddituale di 50.000 euro deve essere verificata sui redditi di lavoro dipendente conseguiti nello stesso 2026, anche se derivanti da più rapporti, e comprende le pensioni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR**. Se il lavoratore rinuncia per iscritto al regime sostitutivo, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata quando ricorrono i presupposti dell'articolo 17 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 17, comma 1, lettera *a)*, 49, comma 2, e 50.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
- D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
- D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 173 del 15 settembre 2026**.

Risposta n. 187 del 23/10/2026

Borsa Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM): la borsa percepita nell'ambito dell'azione *Erasmus Mundus* del programma

Erasmus+ è esente dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della L. n. 208/2015, in quanto rientra tra le borse di studio per la mobilità internazionale agevolate dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 187 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – BORSE DI STUDIO – Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) – Borsa erogata nell'ambito del programma Erasmus+ – Esenzione dall'IRPEF – Articolo 1, comma 50, della L. 28/12/2015, n. 208

La borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) è esente dall'IRPEF perché costituisce uno degli schemi di borsa offerti nell'ambito del programma Erasmus+. L'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208/2015 si applica quindi anche a tale azione, **in continuità con il programma Erasmus+ 2021-2027.**

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 50, comma 1, lettera *c)*.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 50.
- D.L. 9 maggio 2003, n. 105, articolo 1, comma 3, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
- Regolamento (UE) n. 1288/2013 e Regolamento (UE) 2021/817.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 365/E del 21 novembre 2002**.
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 140/E del 5 giugno 1995, **n. 163/E del 2 novembre 2000**, **n. 338/E del 30 ottobre 2002** e **n. 46/E del 14 febbraio 2008**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016**.
- Nota EACEA richiamata nell'istanza, secondo cui Erasmus *Mundus* è un'azione sostenuta da Erasmus+ e le

borse EMJM rientrano negli schemi di borsa del programma.

Risposta n. 188 del 23/10/2026

***Global Minimum Tax* e OIC 34: per verificare la soglia dei ricavi relativa al 2023 occorre considerare il dato riportato nel bilancio consolidato 2023 validamente approvato; i dati 2023 rideterminati nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34 hanno rilievo ai soli fini comparativi e non possono sostituire il dato originario**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *GLOBAL MINIMUM TAX* – OIC *adopter* – Nuovo OIC 34 e applicazione retroattiva ai soli fini comparativi – Verifica della soglia di 750 milioni di euro – Irrilevanza dei dati comparativi 2023 *restated* nel bilancio 2024 – Articoli 9 e 10 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209

Ai fini della soglia di 750 milioni di euro della *Global Minimum Tax*, per l'esercizio 2023 deve essere assunto il ricavo risultante dal bilancio consolidato 2023 validamente approvato. La rideterminazione del 2023 esposta nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34, secondo l'OIC 29, **ha rilievo ai soli fini comparativi** e non sostituisce il dato originario per la verifica dell'ambito soggettivo della GMT.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 9, 10 e 11.
- Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, relativa alla

Global Minimum Tax.

- OCSE, *Global Anti-Base Erosion Model Rules* (*Pillar Two*), 14 dicembre 2021.
- OCSE, *Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules* (*Pillar Two*), 14 marzo 2022, e Guide Amministrative richiamate dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023.
- Principio contabile OIC 34, paragrafi 43 e 44.
- Principio contabile OIC 29, paragrafo 18.

Risposta n. 189 del 23/10/2026

***Welfare* aziendale per il lavoro domenicale: i buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai dipendenti secondo il piano descritto, se erogati nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e senza natura retributiva o premiale, rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR e non concorrono al reddito entro la soglia applicabile nel periodo d'imposta**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – *WELFARE* AZIENDALE – Buoni carburante e buoni spesa multiuso riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale – Qualificazione come *fringe benefit* e non concorrenza al reddito entro i limiti vigenti – Articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

I buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai lavoratori che svolgono ordinariamente servizio domenicale rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR quando, come rappresentato dal contribuente istante, sono erogati secondo la disciplina vigente e **non costituiscono corrispettivo della prestazione, premio di**

produttività o incentivo alla *performance*. Entro il limite complessivo vigente nel periodo d'imposta, non concorrono al reddito ai fini fiscali e contributivi.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9 e 51, commi 1, 2, 3 e 3-*bis*.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 390.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016, articolo 6.
- **Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 gennaio 2025.

Risposta n. 190 del 23/10/2026

Incentivi per il rientro dei ricercatori: l'estensione del periodo agevolabile collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede l'acquisto a titolo oneroso; l'unità immobiliare ricevuta in donazione dopo il trasferimento della residenza in Italia non integra il requisito dell'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 190 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – DOCENTI E RICERCATORI – Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero – Estensione del periodo agevolabile per acquisto di immobile residenziale – Immobile

ricevuto in donazione – Requisito non integrato – Articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. 31/05/2010, n. 78

L'estensione temporale degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede un acquisto a titolo oneroso. L'immobile ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia non integra quindi il requisito previsto dall'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, articolo 44, commi 1, 3 e 3-*ter*, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, articolo 5, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, articolo 16, comma 3-*bis*.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 5.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

Risposta n. 191 del 23/10/2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente e partecipa a un'associazione professionale può accedere al CPB anche se l'associazione non aderisce, quando le attività esercitate dal professionista e dall'associazione sono riconducibili a ISA differenti; in tale caso non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 191 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: ACCERTAMENTO – Concordato preventivo biennale (CPB) – Cause di esclusione – Esercizio individuale di attività professionale e contemporanea partecipazione ad associazione tra professionisti – Attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti – Inapplicabilità della causa di esclusione e possibilità di adesione individuale al CPB 2026-2027 anche in assenza di adesione dell'associazione – Attività notarile (ISA DK01U) e gestione di esecuzioni immobiliari (ISA DK30U) – Articolo 11, comma 1, lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*), D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*), **D.Lgs. 07/08/2026, n. 148**

Per il biennio 2026-2027, il professionista che esercita individualmente e partecipa a un'associazione professionale può accedere al CPB anche se l'associazione non aderisce, **purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a ISA differenti.** In tale ipotesi non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 148/2026.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, articolo 11, comma 1, lettere *b-quinquies)* e *b-sexies)*.
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, articolo 9, comma 1, lettera *a)*.**
- **D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, articolo 28, comma 1, lettera *b)*, e comma 3.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, comma 3, lettera *c)*, e 54, comma 1.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 10; legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 4-*bis*.

Risposta n. 192 del 27/10/2026

SICAF immobiliare e rimborso IVA: l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie dei comparti, se propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, può essere chiesta a rimborso come relativa a beni ammortizzabili e con l'esonero dalle garanzie previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 351/2001; non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere realizzate su aree di terzi o del Comune che non risultano strumentali all'attività della SICAF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 192 del 27 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – SICAF IMMOBILIARE – Rimborso del credito IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione – Spese su aree proprie funzionali allo sviluppo immobiliare rimborsabili come beni ammortizzabili – Esclusione per opere su aree di terzi prive di strumentalità – Articoli 30, secondo comma, lettera *c)*, e 38-*bis* del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e articolo 8 del D.L. 25/09/2001, n. 351

Per una SICAF immobiliare, l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie

dei comparti **può essere chiesta a rimborso quando tali spese sono propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, con applicazione della disciplina speciale dell'articolo 8 del D.L. n. 351/2001 e dell'esonero dalle garanzie**. Non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere eseguite su aree del Comune o di altri terzi quando i beni non risultano strumentali, in concreto, all'attività della SICAF.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3, 30, secondo comma, lettera *c)*, 36 e 38-*bis*.
- D.L. 25 settembre 2001, n. 351, articolo 8.
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, articolo 9, comma 1.
- Codice civile, articolo 1705; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 74/E del 24 febbraio 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 26 marzo 2025.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 maggio 2024, n. 13162.
- Corte di Cassazione, sentenza 16 aprile 2025, n. 10064; sentenza 22 settembre 2022, n. 27813; ordinanza 11 gennaio 2021, n. 215.

Risposta n. 193 del 28/10/2026

Conferimento di *holding* dinamica: il compendio costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati, destinato a proseguire senza interruzione l'attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda e il conferimento può beneficiare del regime di neutralità

dell’articolo 176 del TUIR, alle condizioni previste dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 193 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Conferimento di *holding* dinamica – Compendio organizzato con partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie e beni materiali e immateriali – Qualificazione come azienda – Regime di neutralità fiscale – Articolo 176, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il compendio di una *holding* dinamica, costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati per la prosecuzione dell’attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda. Il relativo conferimento può quindi beneficiare, alle condizioni previste, del regime di neutralità fiscale dell’articolo 176 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 87 e 176.
- Codice civile, articoli 2555, 2409, 2484 e 2465; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 320 del 19 dicembre 1997.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 399 del 27 luglio 2023.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 195 del 9 ottobre 2024.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 15 dell’11 gennaio 2022.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 46 del 21 gennaio

2022.

- Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C-497/01, e 10 novembre 2011, C-444/10.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo 2014, n. 5087; sentenze 11 maggio 2016, n. 9575, e 5 aprile 2017, n. 8793.

Risposta n. 194 del 28/10/2026

Azionariato diffuso ai dipendenti: il requisito della generalità o della categoria di dipendenti può ritenersi rispettato anche in presenza di un'anzianità minima di servizio di tre anni e dell'esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di differenti piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non collegata a ruoli, mansioni o performance individuali; resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 194 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – AZIONARIATO DIFFUSO – Assegnazione gratuita di azioni – Anzianità minima di servizio di tre anni ed esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di altri piani – Requisito della generalità o categoria di dipendenti rispettato – Non imponibilità entro la misura massima pari a 2.065,83 euro – Articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il piano di assegnazione gratuita di azioni può essere considerato **rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti** anche se richiede almeno tre anni di anzianità e ne esclude i massimi livelli apicali già destinatari di altri piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non dipende da ruolo, mansione o performance individuale.

Resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 51, commi 2, lettera *g)*, e 2-*bis*.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articolo 53, commi 2, lettera *l)*, e 3, applicabile dal 1° gennaio 2027.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 129/E del 12 ottobre 2004.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 147 del 4 giugno 2025.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 188 del 16 luglio 1998.
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018.

Risposta n. 195 del 30/10/2026

Fondo immobiliare in liquidazione: l'assegnazione dei fabbricati strumentali all'unico quotista, ente pubblico territoriale, è assimilata a un trasferimento a titolo oneroso; si applicano l'imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223/2006 e l'imposta ipotecaria fissa di 200 euro ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 195 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – Fondo immobiliare in liquidazione – Assegnazione di fabbricati strumentali all'unico quotista,

ente pubblico territoriale – Equiparazione a trasferimento a titolo oneroso – Imposta catastale allo 0,5 per cento e imposta ipotecaria fissa di 200 euro – Articolo 35, comma 10-ter, del D.L. 04/07/2006, n. 223 e articolo 2 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

L'assegnazione di fabbricati strumentali da un fondo immobiliare in liquidazione al suo unico quotista, una Provincia, è considerata un trasferimento a titolo oneroso. Alla formalità si applicano l'imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento prevista per le operazioni con fondi immobiliari e l'imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro prevista per i trasferimenti onerosi a favore di regioni, province e comuni.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, secondo comma, n. 6), e 10, primo comma, n. 8-*ter*).
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 40.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 10-*ter*.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), Tariffa, articolo 2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E dell'8 agosto 2003.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 614 del 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 293 del 27 aprile 2021.
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.

46-2023/T, richiamato nell’istanza.

Risposta n. 196 del 30/10/2026

Biometano e *reverse charge*: il soggetto che acquista dal produttore il biometano e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumo personale del prodotto oggetto del singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore anche se svolge ordinariamente un’attività diversa; le fatture del produttore devono quindi essere assoggettate a inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. n. 633/1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 196 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – BIOMETANO – Acquisto dal produttore e successiva rivendita integrale al fornitore nell’ambito di uno schema di autoconsumo – Qualifica di soggetto passivo rivenditore riferita al singolo approvvigionamento – Applicazione del *reverse charge* – Articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, e 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il soggetto che acquista biometano dal produttore e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumare personalmente il prodotto oggetto di quel singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore. Le fatture del produttore devono quindi essere emesse senza addebito dell’IVA e l’imposta è assolta dal cessionario mediante *reverse charge*, anche se l’acquirente svolge ordinariamente un’attività diversa dalla commercializzazione di gas.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, 8, primo comma, lettera *c)*, 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, e comma 8.
- Direttiva 2006/112/CE, articoli 38 e 39.
- D.L. 30 aprile 2024, n. 63, articolo 5-*bis*, comma 2, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, n. 340.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2004.
- Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 2 del 12 agosto 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 59 del 31 ottobre 2018.
- Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022; D.L. 21 giugno 2022, n. 73, articolo 22, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Manovra 2027: il testo bollinato e la relazione tecnica del DdL Bilancio | Il disegno di legge di Bilancio 2027 presentato alla Camera

dei deputati

Pubblichiamo in il testo bollinato del disegno di legge di Bilancio 2027-2029, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2026, unitamente alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

La documentazione consente una prima analisi puntuale delle disposizioni della manovra, con particolare riferimento alle novità in materia fiscale, alle agevolazioni per famiglie e imprese e agli effetti finanziari delle misure proposte, in vista dell'esame parlamentare.

Su Finanza & Fisco è già disponibile un primo approfondimento dedicato alla proroga dei bonus edilizi per il 2027, con l'analisi dell'articolo 4 del DdL, dei nuovi riferimenti normativi del Testo unico delle imposte sui redditi e una tabella comparativa delle aliquote.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2026

In questo numero:
– Speciale – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

– Il n. 16/2026 di Finanza & Fisco è dedicato ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui rapporti tra debiti fiscali e procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

– Al centro del fascicolo la Parte II della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, nella sua versione definitiva dopo la

consultazione pubblica: un documento che affronta la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, con particolare attenzione alla posizione dell’Amministrazione finanziaria quale creditore. Ad accompagnare la circolare, l’approfondimento di Enrico Molteni mette a fuoco il dato di maggiore interesse operativo per il professionista: procedure diverse comportano regole diverse nel rapporto con il Fisco. Nella ristrutturazione del consumatore l’Erario non vota; nel concordato minore entrano in gioco maggioranze, silenzio e cram down; nell’esdebitazione diventano centrali la natura dei debiti residui e la condotta che ha determinato l’indebitamento.

Bonus edilizi 2027, confermate le detrazioni del 50% e del 36%: la Manovra 2027 “riscrive” le agevolazioni nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, confermando anche per il

prossimo anno le aliquote maggiorate già applicabili nel biennio 2025-2026.

L’articolo 4 del provvedimento, rubricato «Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici», prevede, per le spese sostenute nel 2027, il mantenimento della detrazione del 50 per cento per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dai proprietari o dai titolari di un diritto reale di godimento e del 36 per cento negli altri casi ammessi all’agevolazione.

Viene così evitata, limitatamente al 2027, la riduzione delle aliquote rispettivamente al 36 e al 30 per cento, già disposta dalla legislazione vigente.

La novità presenta, tuttavia, un ulteriore profilo di interesse sul piano sistematico. Il DdL interviene direttamente sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027, sostituendo la disciplina transitoria delle agevolazioni edilizie con tre nuove disposizioni.

Pensioni di novembre 2026: pagamento dal 2 novembre | Sul rateo di novembre l’INPS applicherà anche i conguagli

fiscali risultanti dai modelli 730/2026

Le pensioni di novembre 2026 saranno accreditate con valuta lunedì 2 novembre, primo giorno bancabile del mese. Sul rateo di novembre l'INPS applicherà anche i conguagli fiscali risultanti dai modelli 730/2026. Intanto l'Istituto annuncia che dal 2027 estenderà gradualmente ai pensionati l'uso di SEND, la piattaforma nazionale per le notifiche digitali degli atti della Pubblica Amministrazione.

Ddl di Bilancio 2027: via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2027

IRPEF, regime forfettario, agevolazioni fiscali, lavoro, famiglie e imprese: le principali misure annunciate dalla premier nella conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027. La manovra, secondo quanto illustrato dalla presidente del Consiglio nella conferenza stampa successiva alla riunione, ha un valore complessivo di circa 26 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi destinati alla conferma di misure già introdotte e in scadenza alla fine del 2026.

Caro gasolio: istituito il codice tributo per compensare il credito d’imposta delle imprese di trasporto

Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate rende operativo l’utilizzo in F24 dell’agevolazione. Il recente D.L. n. 193/2026 ha rafforzato il finanziamento della misura e previsto un ulteriore periodo agevolato, con scadenza della compensazione al 31 dicembre 2027.

Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ravvedimento “speciale” 2020-2023 con opzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, sono state definite le disposizioni attuative della misura, introdotta dall’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2026, e stabiliti i tempi per l’opzione che potrà essere formalizzata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Il ravvedimento consente di regolarizzare una o più annualità

a scelta, versando un’imposta sostitutiva. Per agevolare il calcolo delle imposte dovute per ciascun anno dal 2020 al 2023, l’Agenzia ha reso già disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti e dei loro intermediari delegati tutti gli elementi e i dati rilevanti desunti dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l’adesione del professionista anche senza quella dell’associazione

Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale non incorre nella causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il notaio che applica l’ISA DK01U può aderire individualmente anche senza l’adesione dell’associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari, soggetta all’ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza

pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.

Rinnovo CPB, opzione per il ravvedimento “speciale” entro il 15 marzo 2027

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, sono state definite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione del regime di ravvedimento previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, relativamente ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Il provvedimento dà attuazione al comma 18 del citato articolo 29, che demanda all’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità operative per l’adesione al particolare istituto, collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027.

Il ravvedimento consente ai contribuenti interessati di beneficiare, per una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023, degli effetti previsti dalla disciplina speciale mediante il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, ove dovuta.

L’opzione è esercitata separatamente per ciascuna annualità e non richiede una specifica comunicazione distinta dal versamento: è infatti la presentazione del modello F24, relativo al pagamento dell’importo in unica soluzione oppure della prima rata, a manifestare la volontà di avvalersi del regime. (Cfr. art. 29, commi 1 e 11 del D.Lgs. n. 148/2026 e

§§ 3.1 e 4.1 del provvedimento).

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2026

In questo numero:

– Speciale – Concordato preventivo biennale 2026-2027 –

Ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Il n. 15/2026 di Finanza & Fisco è interamente dedicato al Concordato preventivo biennale 2026-2027 e arriva nella fase decisiva che precede il termine del 2 novembre per l'adesione dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Al centro del fascicolo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, il nuovo documento sistematico sul CPB che recepisce le modifiche del "Decreto Omnibus" e sostituisce i precedenti documenti di prassi sull'argomento.

Ma il numero va oltre la semplice pubblicazione della circolare: apre con un approfondimento operativo dedicato alle verifiche che professionisti e contribuenti devono effettuare prima della scelta finale. Perché il confronto tra il reddito proposto dall'Agenzia e quello atteso non è sufficiente: il CPB vincola per due periodi d'imposta e richiede di verificare requisiti, cause di esclusione, correttezza dei dati dichiarati e possibile evoluzione dell'attività fino al 2027.

Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: in versione definitiva la Parte II della circolare dell’Agenzia

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Parte II della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria.

Il documento di prassi, disponibile in veste definitiva, recepisce i contributi pervenuti dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusasi il 24 luglio 2026.

In particolare, la circolare esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con riguardo alle disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e all’esdebitazione (artt. 278-283).

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2026)

Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta finale

Prima dell’accettazione vanno verificati requisiti, cause di esclusione, dati ISA-CPB e modalità di trasmissione. Ma la valutazione deve guardare anche al biennio: variazioni dell’attività, crescita dei ricavi e modifiche della compagine sociale possono incidere sulla permanenza nel concordato e sui benefici del rinnovo

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine, normativamente fissato al 31 ottobre 2026, scade effettivamente il prossimo 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato (cfr. cir. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2026, n. 8/E, par. 1.18, nota 108).

In vista degli ultimi adempimenti, la pubblicazione della circolare n. 8/E del 2026 assume quindi una funzione che va oltre quella di semplice ricognizione della disciplina. Il documento, che sostituisce le precedenti circolari sul CPB, permette di ricostruire in modo unitario regole di accesso, cause di esclusione e cessazione, effetti dell’adesione, rinnovo, determinazione degli acconti, imposta sostitutiva, controlli e modalità di trasmissione.

Ma il quadro operativo si è ulteriormente completato dopo la circolare. Il 13 ottobre l'Agenzia ha pubblicato tre nuove Fag in materia di cause di cessazione e rinnovo e, il 15 ottobre, sono state aggiornate le istruzioni al modello CPB 2026-2027 per recepire le modifiche introdotte dall'articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione. È bene precisare che l'intervento del 15 ottobre riguarda l'aggiornamento delle istruzioni: non si tratta dell'approvazione ex novo del modello, già disciplinato dal precedente provvedimento dell'Agenzia (cfr. motivazione aggiornamento istruzioni CPB 2026-2027 del 15 ottobre 2026).

Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può "bloccare la pensione"

Con una "notizia" pubblicata il 19 ottobre 2026, dal titolo "Indicazioni per i lavoratori autonomi", l'Inps richiama l'attenzione sugli effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.

La comunicazione dell'Istituto previdenziale si apre con un'affermazione dal tono particolarmente perentorio: "L'accertamento dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione".

L'Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la

prosecuzione dell’erogazione può essere subordinata al versamento dell’importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con conseguente recupero delle somme già erogate.

La “notizia” non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: coordinamenti, refusi e correzioni prima della piena operatività

Dalla disciplina dei fringe benefit ai nuovi interventi su ISA e cooperative compliance: lo schema approvato il 13 ottobre 2026 completa il coordinamento tra i Testi unici e corregge anche i decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: dalle modifiche sui fringe benefit alle nuove regole ISA e sulla cooperative compliance.

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo diretto a completare il coordinamento dei Testi unici emanati nell’ambito della riforma fiscale.

Si tratta, dunque, di un testo non ancora definitivo, destinato a proseguire il proprio iter con l'acquisizione dei pareri parlamentari previsti prima dell'approvazione finale. Le disposizioni illustrate devono pertanto essere considerate nella formulazione risultante dallo schema in bozza, peraltro, approvato in via preliminare, e potranno subire modifiche nel prosieguo del procedimento.

La struttura provvedimento: l'articolo 1 concentra gli interventi sui diversi Testi unici; l'articolo 2 corregge alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore. Nelle stesse premesse dello schema viene espressamente richiamata la necessità di introdurre disposizioni di coordinamento normativo nei Testi unici emanati in attuazione della delega fiscale.

La parte prevalente dell'intervento è costituita da modifiche di manutenzione normativa: correzione di rinvii, sostituzione di numeri di articoli e commi, inserimento di sottorubriche, eliminazione di riferimenti ormai superati e raccordo tra le diverse fonti confluite nei Testi unici.

TrovaTU (Mef): online l'applicazione per (ri)trovare le norme fiscali nei nuovi Testi unici 2027

Online TrovaTU, l'applicazione del MEF per individuare la nuova collocazione delle disposizioni tributarie negli **otto Testi unici efficaci dal 1° gennaio 2027**.

Il servizio consente di ricercare le concordanze normative e confrontare i testi. Intanto prosegue il lavoro di coordinamento legislativo: dopo il **D.Lgs. n. 148/2026**, il Governo ha approvato in esame preliminare **un nuovo decreto correttivo**.

Lo strumento, accessibile dal portale del Dipartimento delle Finanze, si inserisce nel processo di riordino della legislazione tributaria previsto dall'articolo 21 della **legge 9 agosto 2023, n. 111** (*legge delega per la riforma fiscale*), finalizzato alla sistematizzazione e al coordinamento delle disposizioni vigenti.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Come funziona TrovaTU: ricerca delle norme e confronto tra vecchi e nuovi articoli

L'applicazione permette di avviare la ricerca dagli estremi della disposizione tributaria di interesse e di risalire alla corrispondente collocazione nei nuovi Testi unici.

Una volta individuata la corrispondenza, è possibile consultare separatamente il testo attualmente vigente e quello destinato ad avere efficacia dal 1° gennaio 2027, oppure utilizzare la funzione di visualizzazione dei testi a fronte.

Quest'ultima funzionalità assume consente infatti di verificare se il riordino abbia comportato soltanto una diversa numerazione o sistemazione della disposizione,

oppure anche variazioni nella formulazione normativa, la cui effettiva portata deve essere valutata attraverso l'esame delle disposizioni interessate.

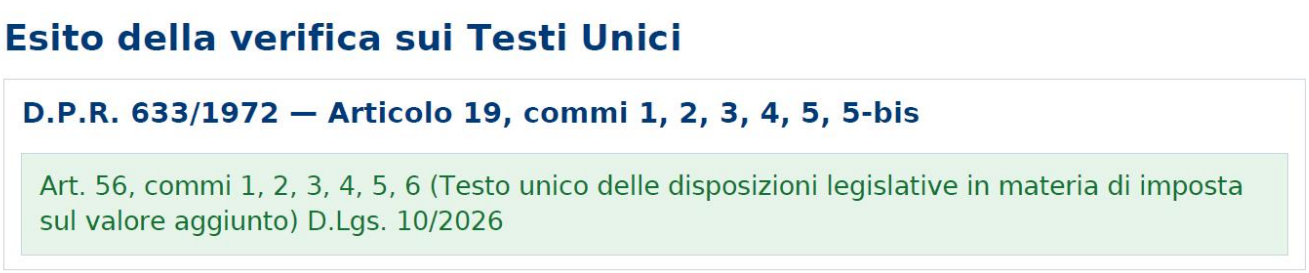
Un esempio pratico: dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 all'articolo 56 del nuovo Testo unico IVA

Per comprendere il funzionamento di TrovaTU, si consideri la **disciplina della detrazione IVA**, attualmente contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inserendo nell'applicazione ministeriale gli estremi della disposizione, la ricerca restituisce la corrispondenza tra i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo 19 e i commi da 1 a 6 dell'articolo 56 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, efficace dal 1° gennaio 2027.

Individuata la nuova collocazione normativa, la funzione "*testo a fronte*" consente di confrontare la formulazione attualmente vigente con quella prevista dal nuovo Testo unico.

Il confronto assume particolare interesse anche alla luce dell'articolo 12 del **D.Lgs. n. 148/2026**, che ha modificato la disciplina dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, intervenendo sia sull'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 **sia sul corrispondente articolo 56 del nuovo Testo unico**.



L'esempio evidenzia l'utilità operativa di TrovaTU: individuare il nuovo riferimento legislativo e agevolare la verifica del contenuto della disposizione.

Un ulteriore esempio è offerto dalle disposizioni del vigente TUIR (D.P.R. n. 917/1986), ricollocate nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. In particolare, la disciplina delle **detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, attualmente contenuta nell'articolo 16-bis del TUIR, confluisce nell'articolo 17 del nuovo Testo unico, efficace dal 1° gennaio 2027.



Concordanze normative: cosa significa se TrovaTU non trova una corrispondenza

Nei risultati della ricerca, l'applicativo segnala in verde la concordanza individuata tra la disposizione originaria e quella contenuta nei nuovi Testi unici.

Qualora compaia il messaggio "*Nessuna corrispondenza trovata nei Testi Unico*", significa che il sistema non ha rilevato un abbinamento per l'articolo o il comma oggetto della ricerca.

L'assenza di corrispondenza non deve tuttavia essere automaticamente interpretata come indicazione dell'abrogazione della disposizione, né costituisce, da sola, conferma della sua perdurante efficacia. La relativa verifica richiede l'esame delle fonti normative e delle disposizioni di abrogazione, coordinamento e decorrenza.

Occorre inoltre considerare che TrovaTU non costituisce una banca dati normativa autonoma: si tratta di uno strumento di consultazione che utilizza la banca dati Normattiva per ricostruire le concordanze. I risultati hanno funzione di ausilio alla ricerca e non sostituiscono la verifica dei testi normativi ufficiali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testi unici tributari 2027: il quadro normativo è ancora in fase di assestamento

La disponibilità di TrovaTU assume particolare importanza anche in considerazione del fatto che il processo di coordinamento e perfezionamento degli otto Testi unici tributari **non può ancora considerarsi concluso**.

Il riordino delle disposizioni fiscali è stato infatti accompagnato da successivi interventi integrativi e correttivi, diretti sia ad aggiornare e coordinare la

disciplina sostanziale, sia ad assicurare la corretta trasposizione delle norme nei nuovi testi.

Tra questi si segnala il **decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "Correttivo *Omnibus*")**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30/L, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, ferme restando le specifiche decorrenze previste dalle singole disposizioni. Il provvedimento ha introdotto numerose modifiche alla normativa tributaria, intervenendo anche sulle corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi unici, per assicurare il coordinamento tra la disciplina attualmente applicabile e quella destinata a operare dal 1° gennaio 2027.

Il percorso di affinamento è tuttora in corso. Da ultimo, il **Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026**, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare **un ulteriore schema di decreto legislativo**, adottato nell'ambito della delega per gli interventi integrativi e correttivi prevista dall'articolo 1, comma 6, della **legge n. 111/2023**.

Il nuovo intervento interessa gli otto Testi unici tributari e riguarda, in particolare, l'aggiornamento dei rinvii normativi, la rettifica di errori materiali, il completamento del trasferimento delle disposizioni vigenti e il corretto inserimento di modifiche già introdotte nell'ordinamento.

Sono inoltre previsti interventi di coordinamento relativi ai decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141, e 7 agosto 2026, n. 148.

Trattandosi di un'approvazione preliminare, le modifiche prospettate non costituiscono ancora disposizioni definitivamente adottate.

In questo contesto, TrovaTU rappresenta un utile strumento

di orientamento, ma le concordanze individuate devono essere considerate alla luce del progressivo aggiornamento del quadro legislativo. La ricerca della nuova collocazione di una disposizione non esaurisce, pertanto, la verifica della disciplina applicabile, che richiede di considerare anche gli eventuali interventi correttivi sopravvenuti, le disposizioni transitorie e le rispettive decorrenze

Uno strumento operativo per commercialisti, tributaristi e imprese

L'utilità di TrovaTU emerge soprattutto nell'attività di aggiornamento dei riferimenti legislativi utilizzati nella consulenza fiscale, nella predisposizione di pareri, atti, documenti contrattuali e procedure amministrative.

L'individuazione delle concordanze permette di affrontare il passaggio al nuovo assetto normativo distinguendo la ricollocazione delle disposizioni dagli eventuali interventi di coordinamento o modifica dei relativi contenuti.

TrovaTU MEF: accesso diretto all'applicazione ufficiale

Il servizio è consultabile *online* all'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Accedi a TrovaTU – Trova Testi Unici

https://trovatu.finanze.gov.it/app/cerca

Aggiornamento del 19 ottobre 2026

Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026

Fisco più semplice: arriva TrovaTU, il motore di ricerca dei nuovi Testi Unici

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi sono state raccolte in 8 T.U.

*È online **TrovaTU** – Trova Testi Unici (**www.trovatu.finanze.gov.it**), il nuovo motore di ricerca del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che consente a cittadini, professionisti e imprese di individuare con un semplice clic la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo. È stato realizzato dal MEF in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri – DAGL e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS, nell'ambito del progetto Normattiva.*

*Con **TrovaTU** l'attuazione della riforma fiscale si accompagna a uno strumento concreto per facilitare la consultazione delle norme e aiutare cittadini, professionisti e imprese a orientarsi nel nuovo assetto della legislazione tributaria.*

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 Testi Unici. Un riordino previsto dalla riforma fiscale per superare la frammentazione delle fonti e rendere la normativa più chiara, organica e accessibile.

Gli 8 Testi Unici che avranno efficacia dal 1° gennaio 2027 sono:

- *Sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173);*
- *Tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174);*
- *Giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175);*
- *Versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123);*
- *Disposizioni legislative in materia di IVA (decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10);*
- *Disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117);*
- *Disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141).*

(Così, comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2026)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13/14 del 2026

In questo numero:

Speciale – Il Decreto “Correttivo Omnibus”

– Il numero doppio 13-14/2026 di Finanza & Fisco è dedicato al D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che interviene in modo trasversale sulla Riforma fiscale con modifiche in materia di redditi, IVA, successioni e donazioni, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, fiscalità internazionale, Terzo settore, accise e sanzioni.

– Il settimanale propone una guida normativa articolo per articolo, affiancata dal testo integrale del decreto coordinato con le disposizioni richiamate o modificate, per consentire al professionista di ricostruire in un unico documento disciplina previgente, modifica e conseguenze operative.

Il D.Lgs. n. 148/2026 non modifica un singolo istituto: rimette mano a una parte significativa della riforma fiscale, intervenendo su regole che professionisti e imprese stanno già applicando.
Dal fringe benefit delle auto aziendali al reddito d’impresa, dall’antieconomicità alle società a ristretta base, dal CPB al ravvedimento 2020-2023, fino alla detrazione IVA e al Tax Control Framework: il n. 13-14/2026 raccoglie in un unico numero le nuove regole, le decorrenze e i raccordi normativi da conoscere per applicare correttamente il correttivo.
Una guida costruita per evitare la consultazione frammentaria delle singole modifiche: analisi articolo per articolo e testo normativo coordinato nello stesso numero.

Gestione Separata Inps,

debutta la “Domanda Rimborso Unico”: stop ai precedenti canali

L’Inps accentra in un unico punto di accesso le richieste di restituzione dei contributi versati indebitamente. In prima applicazione il servizio riguarda liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. La procedura sarà progressivamente estesa alle altre gestioni previdenziali

Con il **messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247**, l’Inps dà avvio alla nuova procedura di “*rimborso unico*” delle somme indebitamente versate, realizzando un unico punto di accesso destinato, a regime, alla gestione delle domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.

In questa prima fase, tuttavia, **la funzionalità è operativa esclusivamente per la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995** e consente di presentare le domande relative alle somme risultanti disponibili presso tale gestione (*cfr.* **messaggio Inps n. 3247/2026**, Premessa e § 1.1).

La novità non riguarda soltanto il canale informatico. Con l’attivazione del servizio **vengono infatti superate le precedenti modalità di trasmissione**, differenziate a seconda che il richiedente fosse committente, libero professionista o lavoratore parasubordinato. Le domande devono ora transitare attraverso la nuova funzionalità “*Domanda Rimborso Unico*” disponibile nel ***Cassetto previdenziale del contribuente*** (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Chi può chiedere il rimborso

Possono accedere al nuovo servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione Separata.

Il messaggio individua, in particolare, quattro fattispecie:

- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR;
- i committenti, limitatamente alla quota contributiva a loro carico – pari a due terzi del contributo – in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ulteriori ipotesi di indebito, quali versamenti duplicati, applicazione di aliquote non corrette, errori di versamento o fattispecie analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico – pari a un terzo del contributo – quando l'indebito deriva dal superamento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa*).

Il servizio può essere utilizzato direttamente dall'interessato oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 e dagli intermediari individuati come "di fiducia" dal contribuente (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa)*.

Accesso dal Cassetto previdenziale

La domanda si presenta attraverso il "***Cassetto previdenziale***

del contribuente”, autenticandosi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso “*Altri Servizi*” > “*Domanda Rimborso Unico*”.

Attraverso il nuovo ambiente il contribuente o l’intermediario può compilare e trasmettere una nuova istanza, consultare le richieste già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificarne lo stato di lavorazione.

Nella pagina iniziale sono inoltre disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali relativi a rimborsi ed eccedenze, i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti e il Manuale utente per la corretta compilazione della domanda (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Tre categorie di utenti e tre macro-causali

Nella fase iniziale la procedura distingue tre tipologie di utenti: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.

Le macro-causali selezionabili sono:

- “*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*”;
- “*Gestione Separata – Parasubordinati*”;
- “*Altro*”.

La procedura riconosce automaticamente la tipologia dell’utente e configura di conseguenza la domanda. Sono previsti controlli di coerenza: ad esempio, viene segnalata l’anomalia qualora un soggetto acceda come parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione Separata

oppure come committente per superamento del massimale senza somme disponibili da restituire (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

La causale "*Altro*" assume carattere residuale e riguarda le richieste non collegate al superamento del massimale. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, il committente che intenda recuperare somme versate sulla base di un'aliquota non corretta e il libero professionista che richieda il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Quattro tipologie di rimborso

Il sistema contempla, nella prima fase applicativa, quattro principali tipologie di rimborso:

- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un'altra Cassa professionale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il richiamo al credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è particolarmente importante per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, **perché consente di ricondurre anche tale fattispecie al nuovo canale unitario una volta decorso il termine indicato dall'Inps per l'utilizzo in compensazione**.

Superamento del massimale: la nuova procedura completa il percorso avviato nel 2025

Una attenzione particolare è riservata alle eccedenze determinate dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il nuovo servizio si raccorda direttamente con il **messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561**, con il quale l'Istituto aveva introdotto una procedura di comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, sulla base dei compensi denunciati dai committenti mediante flussi *UniEmens*, risultavano avere raggiunto il massimale annuale.

La comunicazione inviata tramite MyINPS invita il lavoratore a informare i committenti affinché sui compensi successivi al raggiungimento del limite non venga più applicata la contribuzione alla Gestione Separata. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, il messaggio n. 1561/2025 prevedeva che, nell'anno successivo e dopo i controlli dell'Istituto sui compensi imponibili e sulle aliquote applicate, le somme fossero messe a disposizione per la successiva richiesta di rimborso.

Il **messaggio n. 3247 del 2026** completa ora tale meccanismo individuando nel nuovo servizio il canale attraverso il quale chiedere materialmente la restituzione.

Una volta concluse le verifiche, l'INPS comunica l'eventuale contribuzione indebitamente versata sia al lavoratore sia, per la quota di competenza, ai singoli committenti.

Ciascun committente può richiedere, per ogni parasubordinato interessato, il rimborso della propria quota eccedente, selezionando la causale "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*".

Il lavoratore parasubordinato può invece chiedere in un'unica istanza il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Non basta avere versato oltre il massimale: occorre che le somme risultino disponibili

Il funzionamento della nuova procedura evidenzia un profilo operativo da non trascurare.

Per le richieste connesse al superamento del massimale, la domanda presuppone che l'Istituto abbia già completato le verifiche e che le somme risultino effettivamente disponibili nella procedura. Lo conferma il controllo automatico previsto per il committente: se questi tenta di accedere alla relativa causale senza che siano presenti somme rimborsabili, il sistema segnala l'incongruenza (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il superamento del massimale costituisce quindi il presupposto dell'indebito, ma la concreta attivazione della domanda segue la ricostruzione e la messa a disposizione delle somme da parte dell'INPS.

Un unico accesso destinato a diventare la regola

Il **messaggio Inps n. 3247** segna, dunque, l'avvio di un progetto più ampio.

La "*Domanda Rimborso Unico*" nasce per concentrare in un solo

ambiente le richieste relative alle somme contributive indebitamente versate, rendendo uniformi modalità di presentazione, informazioni disponibili e monitoraggio dello stato dell'istanza.

Per ora il perimetro operativo è limitato alla Gestione Separata; l'Inps annuncia tuttavia l'estensione progressiva della funzionalità alle altre gestioni, anche quando l'indebito derivi da attività di accertamento.

Per professionisti, committenti e parasubordinati il cambiamento è immediato: i precedenti canali separati non sono più disponibili e la gestione delle nuove istanze passa attraverso il Cassetto previdenziale e la "*Domanda Rimborso Unico*" (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa* e § 1).

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 3247 del 13 ottobre 2026** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Somme contributive indebitamente versate – Nuova procedura "*Domanda Rimborso Unico*" – Committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti – Superamento del massimale annuo – Versamenti errati e altre eccedenze contributive – Accesso tramite *Cassetto previdenziale del contribuente* – Soppressione dei precedenti canali di trasmissione

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 1561 del 19 maggio 2025** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Lavoratori parasubordinati – Superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Comunicazioni MyINPS – Contribuzione versata in eccedenza – Istanza di rimborso – Art. 2, commi 18, 26 e 31, L. 08/08/1995, n. 335

Sanzioni tributarie, la Corte EDU rompe l’argine: il processo fiscale entra nella “materia penale” e si apre la strada all’ampliamento della legge Pinto

Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, Strasburgo riconosce l’applicabilità della garanzia della ragionevole durata ai procedimenti tributari che comportano sanzioni di natura sostanzialmente penale. Ai giudici nazionali il compito di rendere effettivo il rimedio Pinto.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026 (ricorsi nn. 12952/13 e altri quattro), interviene sui confini applicativi della legge n. 89 del 2001, aprendo la strada all’ampliamento della tutela indennitaria contro l’irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale.